



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 63

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 19/10/2018

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018401916768

Esito: RINVIO AL 22/10/2018 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

<u>ORDINANZA</u>	15
<u>ORDINANZA</u>	26
<u>DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA</u>	28
<u>ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO</u>	28
<u>ORDINANZA</u>	60

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 19/10/2018

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io ho bisogno di qualche minuto soltanto perché devo farvi una questione e avrei bisogno che si allontanasse il teste, per favore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si deve allontanare il teste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È arrivato qualche altro difensore?

AVVOCATO P. LISCO - Avevo dimenticato di depositare una delega in favore dell'Avvocato Franz Pesare per Di Noi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora l'Avvocato Pesare è sostituito dall'Avvocato Lisco come da delega scritta che viene depositata. Avvocato Annicchiarico, prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente. Abbiamo verificato il contenuto delle relazioni a cui faceva riferimento il Pubblico Ministero nella scorsa udienza. Allora, il Pubblico Ministero ci ha riferito alla scorsa udienza della presenza di queste relazioni all'udienza preliminare e, effettivamente, abbiamo un paio di indicazioni, anche di carattere documentale, che derivano dagli atti che ci ha fornito il Pubblico Ministero in copia. Infatti, per esempio, in una di queste relazioni c'è una scrittura autografa anche del Pubblico Ministero Dottor Argentino, in cui si dice: "Visto al G.U.P. per unione agli atti inviati con richiesta di rinvio a giudizio". Poi aggiunge: "Copia alla Dottoressa De Luca, titolare dell'indagine e relativa all'evento del..." e c'è la data. Ulteriore indicazione ci viene dall'elenco che ci ha fornito sempre il Pubblico Ministero e che troverete in calce, perché comunque vi produco le relazioni, della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero alla Corte d'Assise in data 6 dicembre 2016, al foglio 48, con riferimento alle relazioni c'è l'indicazione "faldone numero 12 dell'udienza preliminare". Perché dà un'indicazione di dove si trovano questi atti, visto appunto la grande quantità di atti di questo processo. Abbiamo fatto una verifica di carattere documentale e vi produciamo in consultazione sia i verbali della udienza preliminare Dottoressa Gilli, che troverete in queste cartelline rosse, sia i verbali dell'udienza preliminare della dottoressa De Simone, cartellina gialla. Praticamente sono tutti successivi alle date delle relazioni. Noi andavamo a memoria, ma abbiamo fatto la verifica, in tutti i verbali manoscritti non c'è mai un passaggio in cui né la Dottoressa Gilli né la Dottoressa De Simone danno atto dell'avvenuto deposito di queste relazioni. Allora, riallacciandomi alla ottima eccezione fatta dall'Avvocato Lanucara l'altro giorno e da me semplicemente tratteggiata in maniera più sintetica, sussiste a tutti gli effetti una violazione del diritto di difesa in relazione alla partecipazione effettiva del difensore all'udienza preliminare. Perché vi dico questo? Perché questi atti, queste relazioni, hanno contribuito alla formazione della volontà del giudice del Giudice dell'Udienza Preliminare, sia del primo che del secondo Giudice e hanno visto le Difese invece totalmente silenti rispetto a tutto ciò che emergeva da queste relazioni. Però, ecco, vediamo in concreto che cosa è accaduto. Quindi al di là del dato formale ineccepibile, in cosa consiste la nullità, in cosa consiste la violazione del diritto di difesa che travolge sia la decisione dell'udienza preliminare e sia tutta l'attività dibattimentale che si è svolta successivamente, quindi il decreto che dispone il giudizio e tutte le udienze successive. Che cosa è accaduto? È accaduto che in queste relazioni – e partiamo da quella del primo settembre, che reca un timbro primo settembre 2014, come depositato nella Cancelleria – vengono indicate da parte del custode tutta una serie di circostanze fattuali, che non hanno visto un confronto dialettico in udienza preliminare

e, in particolare, poi ovviamente ve le offro in consultazione: alla pagina 7 di 33 di questa relazione si fa riferimento a quelli che sarebbero stati gli effetti della bagnatura del tratto stradale con riferimento all'Area Cokerie; poi c'è pagina 8, si evidenziano tutta una serie di anomalie di funzionamento afferenti un sistema di elaborazione di immagini, che sarebbe stato secondo il custode evidentemente utile per prevenire fenomeni emissivi ed ancora a pagina 10 di 33 della relazione si fa riferimento a dichiarazioni rese da tale responsabile dell'Area Parchi, virgolettate sono riportate le dichiarazioni che avrebbe reso e chiaramente questo responsabile dell'Area Parchi, qualora noi avessimo avuto a disposizione le relazioni, poteva essere da noi sentito con le indagini difensive, il suo verbale poteva essere prontamente depositato nel fascicolo dell'udienza preliminare e messo a disposizione del Pubblico Ministero e con questa attività difensiva avremmo potuto confutare le dichiarazioni che vengono invece riportate, da parte del custode, in quello che è l'allegato 3, verbale di accesso allo stabilimento del 18.07.2014. Questo verbale di accesso del 18.07.2014 è un allegato a questa relazione, allegato che a noi avantieri non è stato messo a disposizione, ma evidentemente trasmesso al G.U.P., quindi noi non l'abbiamo materialmente. Questo responsabile dell'Area Parchi non è stato da noi – e io vi produrrò per comodità di consultazione la mia lista testi – indicato neanche poi in lista testi. Quindi già in indagini preliminari noi non abbiamo potuto fare indagini difensive e sentirlo a sommarie informazioni, anche per verificare e riscontrare quello che sinteticamente il custode portava della sua relazione e che veniva estratto asseritamente da un verbale di accesso del 18.07.2014. Il custode sostiene che queste affermazioni riportate dal responsabile dell'Area Parchi sarebbero state poi confermate anche dal Dottor Vito Vitale, responsabile dell'Area Ghisa. Anche questo Vito Vitale da noi non è stato sentito a indagini difensive in sede di udienza preliminare, non abbiamo potuto assolutamente potuto contribuire in maniera fattiva e difensiva a verificare le loro dichiarazioni e né, ovviamente, abbiamo potuto confutare dal punto di vista difensivo le affermazioni dallo stesso fatte. Ci sono poi tutte una serie di indicazioni, sempre a pagina 10 di 33, da parte del custode che sintetizza delle critiche rispetto agli impianti e anche in relazione a queste critiche del custode noi in udienza preliminare non ci siamo potuti confrontare. Faccio presente che gli allegati indicati a pagina 11, sarebbe l'allegato 12, non sono presenti nella relazione che vi produrrò perché comunque non ci sono state date, Passando poi alle pagine successive, in particolare faccio riferimento alle pagine 12, 13, ci sono tutte quante una serie di affermazioni del custode, anche afferenti quello che era il comportamento che i miei assistiti, il mio assistito e gli altri coimputati avrebbero dovuto tenere e non hanno tenuto, che ovviamente ha visto queste

Difese silenti in udienza preliminare per assenza del dato documentale a loro disposizione. Ancora, paradossalmente, all'interno di questa relazione ci sono anche una serie di affermazioni del custode che potevano essere utilizzate in chiave difensiva in relazione ad alcune zone dello stabilimento, alcune pratiche operative che si sono rivelate poi assolutamente inadeguate e insufficienti, anche quando poste in essere successivamente in periodo commissariale. Quindi quasi a dimostrare, al contrario, che non è che non avendo fatto quelle pratiche operative si riusciva a risolvere un problema che evidentemente non poteva essere risolto con quelle che apparentemente potevano sembrare indicazioni positive.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ci leggiamo le relazioni però, ha detto che le deve produrle e le guarderemo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però volevo segnalarle, ci sono una serie di passaggi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vada al punto però.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ha detto che... Cioè, non ho compreso la premessa di questo suo intervento, nel senso che lei dà per acquisito che facessero parte del fascicolo del G.U.P. o no? È fondamentale stabilire questo, perché se facevano parte è un discorso, se non facevano parte è un altro discorso. Perché lei ha sostenuto che il G.U.P. abbia assunto le sue determinazioni esaminando anche queste relazioni, quindi devo presupporre che lei ritiene che ci fossero nel fascicolo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io Presidente mi attengo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei si deve pronunciare su questo, sennò noi come facciamo a decidere, deve prendere posizione su questo aspetto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io l'ho presa la posizione, forse non sono stato chiaro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora non sono stato chiaro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché se lei dice che il G.U.P. ha assunto le sue determinazioni sulla base di queste relazioni, vuol dire che dà per scontato la presenza delle relazioni, quindi erano a disposizione del Difese.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse l'ho premesso, ma non sono stato chiaro, lo ridico Presidente. Il Pubblico Ministero ha affermato alla scorsa udienza che questa documentazione era a disposizione delle parti perché presente nel fascicolo dell'udienza preliminare. È ovvio che viste le date delle relazioni, non si tratta degli atti trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio, ma sono – dal punto di vista delle date – delle relazioni unite agli atti nel corso dell'udienza preliminare. Non può essere diversamente viste le date. A supporto dell'affermazione del Pubblico Ministero, io correttamente vi

ho anticipato che troverete due elementi. I due elementi sono, oltre quindi al dichiarato del Pubblico Ministero, avrete un tratto grafico del Pubblico Ministero Dottor Argentino su una di queste relazioni e avrete l'ultimo foglio in cui c'è la produzione documentale del Pubblico Ministero a voi, in cui geograficamente dice il Pubblico Ministero: "Faldone 12", con riferimento alle relazioni. Io ho questi dati da un lato, dall'altro ho però, oltre al mio ricordo e al ricordo di tutti, che di queste relazioni noi non abbiamo mai avuto traccia, ma non abbiamo avuto indicazioni a verbale. Il punto qual è? Che il Giudice (come voi mi insegnate), nel momento in cui arriva un atto nuovo e diverso che viene depositato nel fascicolo, ha l'obbligo di dare atto a verbale della integrazione del fascicolo dell'udienza preliminare con il deposito, tra l'altro in questo caso, di un atto procedimentale. Cioè abbiamo un atto procedimentale gestorio da parte del custode-amministratore che viene inviato all'Autorità Giudiziaria procedente. Quindi questo fatto non è avvenuto, quindi le cose che io ho sono queste, non ne ho altre. Apprendendo questo fatto e vedendo che al dibattimento vengono fatte domande su documentazione che io fino ad avantieri non avevo, io devo rilevare un doppio grado di lesione di diritto di difesa: se andiamo indietro all'udienza preliminare io non mi sono potuto difendere in sede di udienza preliminare; se andiamo al momento delle richieste di prova, io non ho potuto articolare mezzi di prova né col deposito della lista testi, né con le richieste di prova contraria. Perché dico questo, Presidente? Perché le relazioni, tutte queste relazioni a cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero, io le conosco soltanto avantieri. Quindi, in relazione a tutti questi testi che sono citati e che avrà la pazienza poi di farmi continuare, perché ho bisogno di indicarveli.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, poi ce li guardiamo noi, vada per favore...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è che ci possiamo leggere tutte le relazioni in corso di dibattimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io non gliele leggo tutte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi, comunque, ce le dobbiamo esaminare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora vada per punti sintetici, per favore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Allora Presidente, io cercavo di darvele in maniera precisa affinché voi le potesse trovare facilmente nella Camera di Consiglio e vi davvo le pagine. Ad esempio vede pagina 15 di 33, viene indicato il responsabile Area Parchi, tale Capozza, che fa una serie di dichiarazioni. Rispetto a Capozza, io non l'ho potuto sentire a sommarie informazioni con indagini difensive, io non l'ho potuto indicare in lista testi, io nel corso del dibattimento, quando con riferimento all'Area Parchi sono

venuti dei testimoni dell'Area Parchi, le domande a questi testimoni fino ad oggi su questo argomento specifico non le ho potute fare. Quindi ho lesione del diritto di difesa sia all'udienza preliminare, sia nel momento delle richieste di prova, sia nel corso del dibattimento. Pagina 16 di 33, Francesco Alterio, responsabile dell'Area Sottoprodotti e Trattamento Fossili e Coke, viene sentito dalla custode, riporta delle dichiarazioni, stesso discorso, io non ho potuto fare nessun tipo di accertamento. Abbiamo pagina 18 di 33, il responsabile del Parco OMO. Stesso discorso, io non ho potuto né sentirlo a indagini difensive, né indicarlo in lista testi, né fare richieste a prova contraria, né fare domande in relazione all'area specifica nell'istruttoria che ormai è finita dal punto di vista dell'Accusa. Con riferimento al responsabile dell'Area Ghisa, richiamato ancora a pagina 20 di 33, che è il Dottor Ingegnere Vitale, stesso discorso. Ci sono una serie di foto di accessi notturni che io apprendo soltanto avventurieri, sulle quali io non ho potuto... ovviamente non ho partecipato a quei sopralluoghi, ma non hanno neanche potuto fare nessun tipo di attività difensiva rispetto a questi aspetti. Non ho potuto utilizzare altre affermazioni di pagina 21/33, che in chiave difensiva all'udienza preliminare avrebbero avuto il loro peso e le vedrete, rispetto alla impossibilità concreta di poter fare determinate cose previste dal riesame dell'AIA, tanto è vero che poi sono state successivamente allungati i termini proprio perché era impossibile realizzarli in tempi così stretti. Ancora, pagina 22 di 33, viene citato su un altro passaggio l'Ingegnere Vitale, proprio in relazione alle procedure operative PSA 9.20, che leggendole così – Presidente – queste procedure sembra che siano delle procedure che vengono introdotte dopo, quando invece abbiamo la revisione 7. Questa è una revisione 7, significa che ci sono state altre 7 versioni delle stesse procedure precedenti, quindi con date differenti e che avremmo avuto interesse a poter dire al G.U.P.: “Guardate che queste procedure le abbiamo introdotte noi e che sono andate, come tutte le procedure, migliorando nel tempo”. Quindi da quel punto di vista non sembra, come appare qui, l'introduzione di un fatto nuovo proprio sulle cokerie, ma di una cosa che già esisteva e che era pratica operativa introdotta dalla precedente gestione. Anche su questo aspetto avrei potuto fare domande ai testi che non ho fatto. Ancora, viene citato tale signor Alfredo Dati, che viene sentito sempre su questi aspetti di sperimentazione, anche questa persona io non l'ho indicata in lista testi, non l'ho potuta sentire a sommarie informazioni, non ho potuto fare ricerche, non ho potuto fare la mia attività difensiva, non è stata possibile. Stesso discorso con tutto ciò che si afferma a pagina 23 di 33. Troverete addirittura delle indicazioni su un problema collegato alla scarsa qualità di un coke di provenienza cinese utilizzato successivamente al periodo di gestione nostra e che quindi, dal punto di vista difensivo, dava una serie di spunti difensivi che non sono stati utilizzati in sede di

udienza preliminare e né, ovviamente, negli altri momenti di articolazione delle prove. Abbiamo pagina 24 di 33, in cui vengono riportate le affermazioni del responsabile area acciaierie. Anche questo responsabile aree acciaierie non ho potuto indicare in lista testi e né, ovviamente, sentire in indagini difensive in udienza preliminare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, abbiamo compreso questo, però non è necessario che lei ci illustri punto per punto tutto quello che avrebbe potuto fare se avesse avuto conoscenza di queste relazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le do soltanto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le avevo detto di andare sinteticamente per tutti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, lei ha ragione Presidente. Il problema sa qual è? Che la Cassazione – come voi mi insegnate - dice tantissime volte nelle sue sentenze: “Mi dimostrate la lesione in concreto?”. Quindi io per la lesione in concreto ho bisogno - e per questo vi chiedo la cortesia, sarò telegrafico - di darvi i segnali di lesione in concreto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una memoria difensiva ha lei?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non ho una memoria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi solo le relazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per questo ho bisogno, abbiamo avuto soltanto mezza giornata per guardarle.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, vada per punti sintetici, per favore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vado in sintesi, cerco di essere ancora più sintetico. Pagina 27/33, i capiarea che vengono citati lì. Sempre 27/33, i responsabili dell'Acciaieria 2. Pagina 27 di 33 c'è un report fotografico, con delle foto, anche se non le troverete allegate perché noi non le abbiamo. Quelle là che vengono riportate nel corpo sono nere e non si vede nulla. Affermazione di pagina 28/33, in cui si ritiene ancora una volta di emissioni gassose qualificabili giuridicamente secondo il custode quali rifiuti. Quindi anche su questa qualificazione il testimone fa una valutazione di carattere tecnico-giuridica sulla quale non ci siamo confrontati in udienza preliminare. Pagina 29/33, fa riferimento ad una serie di fenomeni di slopping e dà quella che secondo il custode è la definizione giuridica dell'evento. Rispetto a questo evento, lo indica come un evento che - a parere del custode - debba rientrare negli incidenti rilevanti. Quindi su questo aspetto ovviamente chi ne ha parlato in udienza preliminare? Discussioni lunghe, ma non sono stati affrontati questi temi. Passaggio di pagina 31 di 33, che poteva invece essere utilizzato in chiave difensiva all'udienza preliminare, proprio sullo slopping. In quest'altra relazione Presidente, quella che reca un timbro di depositato 17 ottobre 2014, troverete una serie di accadimenti indicati come eventi

percepibili all'esterno. Allora, questi accadimenti hanno visto come protagonisti – e ci sono le comunicazioni del 13.10.2014, che descrive un fenomeno percepibile all'esterno, la persona indicata è l'Ingegnere Ancona Vito. Anche questo io non l'ho citato, né indagini e né niente, vado avanti. Abbiamo poi: 10.10.2014, foglio 59, Ingegnere Esposito Domenico; foglio 60, 61 Ingegnere Valentino Giovanni, episodio dell'08.10.2014; ancora abbiamo foglio 63, Ingegnere Donvito Giovanni; poi abbiamo il foglio 66, episodio dell'11 settembre 2014, Ingegnere Domenico Esposito. Sono poi tutti commentati questi episodi dal custode; Ingegnere Vito Ancona per l'episodio del 06.09.2014; ancora episodio del 30.08.2014, sempre Vito Ancona.

Poi abbiamo l'altra relazione, che reca il timbro 20 novembre 2014, in cui viene individuato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il timbro di quale ufficio?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di quale ufficio il timbro? Perché ci sono due timbri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il timbro che vedo io, questo, è Procura della Repubblica, quello che leggo io. Sono gli atti che mi ha passato il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché di quelle relazioni alcune facevano sicuramente parte del fascicolo del Pubblico Ministero e ne è stata chiesta la produzione. Alcune di quelle tre.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una soltanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, di una soltanto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di una soltanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che non è questa di cui stiamo parlando?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Questa qui, 20 novembre 2014, abbiamo l'indicazione a pagina 1 dell'Ingegnere Ruggiero Cola, come direttore dello stabilimento; abbiamo la qualificazione che fa il custode giudiziario di questo evento descritto come incidente rilevante, indicato nel Decreto Legislativo 334 del 1999, c'è un capo di imputazione a posta, di questo noi ovviamente non ne abbiamo parlato in udienza preliminare; c'è un verbale di accesso, in questo caso la relazione ha gli allegati, c'è un verbale di accesso al quale hanno partecipato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre 20.11.14?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo è il verbale di accesso del 14 novembre 2014, in questo verbale di accesso hanno partecipato il Dottor Pietro Bongermine, in qualità di responsabile del cantiere; il Geometra Giuseppe Tinelli, in qualità di tecnico esecuzione lavori; il Dottor Gallicchio Antonio, in servizio presso il settore ecologia; il signor Rizzo Francesco. Tutte persone, ovviamente, che non abbiamo investigato e né indicato. Poi ci sono gli allegati che comprovano che cosa è stato fatto in ordine a questo accesso.

Io, insistendo nella eccezione di nullità, cerco di sintetizzarla in maniera finale, che cosa è successo? Pubblico Ministero ci ha dichiarato in udienza che ha trasmesso questo materiale all'udienza preliminare, noi abbiamo ulteriori indicazioni che derivano dal Pubblico Ministero Argentino che scrive: "Visto al G.U.P.", però non agli atti in una di queste relazioni. Questi sono gli atti del Pubblico Ministero. Poi abbiamo l'indicazione del Pubblico Ministero che geograficamente indica il faldone 12 come provenienza della relazione e lo troverete a foglio 48 dell'ultima relazione. Abbiamo poi la verifica che abbiamo fatto noi sui verbali dell'udienza preliminare, in cui né il G.U.P. Gilli e né il G.U.P. De Simone danno mai atto ai difensori dell'avvenuto deposito di questo atto endoprocedimentale, che è la relazione del custode che viene fatta poi all'Autorità Giudiziaria. Questo crea lesione del diritto di difesa in sede di udienza preliminare, non abbiamo potuto difenderci con le sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini difensive, non abbiamo potuto reperire documenti, non abbiamo potuto argomentare neanche dal punto di vista dialettico in ordine a queste relazioni. Ma la cosa continua perché, anche in sede di lista testi non abbiamo potuto indicare testimoni e vi ho dato prova, per comodità di consultazione vi do la copia di quella che è la mia lista testi depositata il 09.05.2016, tutte queste persone non vengono indicate in lista testi, né a prova contraria vengono fatte richieste da parte nostra per confutare le affermazioni fattuali del custode in sedi dibattimentali e giuridiche del custode. Ancora di più, in sede di tutta l'istruttoria dibattimentale che ormai volge alla conclusione per quanto riguarda la Pubblica Accusa, le Difese non hanno potuto fare domande ai testi delle varie aree, che potessero in qualche modo confermare - ad esempio - la preesistenza e la validità di pratiche operative che sembrano quasi innovative quando vengono descritte dal custode nelle sue relazioni e che nella stragrande maggioranza dei casi erano già presenti ed erano già funzionanti all'interno dello stabilimento Ilva. Per queste ragioni io deduco la nullità della udienza preliminare, la nullità del decreto che dispone il giudizio, la nullità poi di tutti gli atti ad esso successivi e quindi di tutta l'istruttoria che si è svolta fino ad oggi per lesione del diritto di Difesa ai sensi del 168 lettera c).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, prima di dare la parola alle altre parti, le altre difese?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Si associano, Presidente, le Difese.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima di dare la parola alle altre parti, però io ho veramente necessità che lei, tutto il suo ragionamento si fonda sulla violazione del diritto di difesa e quindi presuppone che le Difese non abbiano rinvenuto né nel fascicolo dell'udienza preliminare, né in quello del Pubblico Ministero, tranne una relazione, quindi le altre tre non le avete rinvenute.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Tant'è Presidente che lei avrà visto plasticamente

come ad un certo punto noi abbiamo seguito sempre tutto, è arrivato un momento e non abbiamo seguito più niente perché non ce l'avevamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E c'è l'Avvocato Lojacono che ha tutti gli atti di tutto, anche le foto ha.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE - Se posso, telegraficamente. L'Avvocato Perrone, nell'interesse del proprio assistito. Io non posso che associarmi a quelle che sono state proprio anche le argomentazioni fattuali esposte dal collega Annicchiarico in relazione alla declinazione dell'interesse...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – *(Intervento fuori microfono)*.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Avvocato, prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Dicevo, io non posso che associarmi nell'interesse del mio assistito a quelle che sono le ragioni sostanziali di interesse che naturalmente presiedono alla questione che vi è stata prospettata dal collega. È evidente, proprio interpretando quella che è la geografia documentale, che questa relazione del giugno del 2015 sia stata depositata nel corso dell'udienza preliminare, di tanto vi è traccia documentale, atteso che si fa riferimento ad un faldone numero 12 dell'udienza preliminare. Il tutto avveniva a giugno del 2015, quando è di patrimonio di tutti la circostanza storica o fattuale che quella udienza preliminare ebbe a concludersi nel successivo mese di luglio. Quindi eravamo praticamente nella fase della discussione ormai avviata delle parti processuali. Dell'avvenuta produzione di questa relazione non vi è traccia, non è stato dato atto assolutamente di questa avvenuta produzione da parte dell'ufficio della Procura, di atti che evidentemente non potevano non avere una ricaduta in termini di difesa per quanto concerne gli assistiti non soltanto dell'Avvocato Annicchiarico, ma anche del signor Fabio Riva, ma credo anche di altri imputati, atteso che erano relazioni che afferiscono a tutta quanta una serie di impianti sottoposti a sequestro, evidenziando una serie di problematiche che evidentemente sono sfuggiti ad un determinato contraddittorio. Vedete che la questione che è stata sollevata, è proprio in ragione dell'evidente violazione che si è avuta proprio del 421, comma III, del Codice di rito, laddove è scritto che: “Il Pubblico Ministero e i difensori formulano ed illustrano le rispettive conclusioni, utilizzano - adesso ci stiamo soltanto formalizzando e cristallizzando a quello che è il momento dell'udienza preliminare - gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'Articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti ammessi dal Giudice prima dell'inizio della discussione”. Questo che vuol dire? Vuol

dire un principio proprio di ordine naturale e di civiltà giuridica. Ovvero che ogni documento che, evidentemente, viene ad essere prodotto in un momento successivo a quella che è la trasmissione del fascicolo di cui al 416, comma 2, debba avere come presupposto veramente di civiltà giuridica quella di un minimo di contraddittorio. Io ti rappresento che questo documento è stato depositato, questo documento voi lo vedete ed in ragione della visione, dello studio di questa documentazione voi prospettate quelle che sono le vostre ragioni anche dalla ottica della Difesa. Ed è proprio in questo che si sostanzia e vi è l'essenza della lesione del diritto di difesa invocato dalla Difesa. Una lesione del diritto di difesa che non è nata e morta a giugno del 2015, luglio del 2015 nella prima udienza, ma che in questo procedimento ha avuto un ulteriore momento nella seconda udienza preliminare. Perché ricorderete perfettamente che nella seconda udienza preliminare si è avuta una sorta di principio di ortopedia processuale, mutuando un termine dell'Avvocato Lanucara, in quanto c'è stata una sorta di seconda udienza preliminare, ma parziale, perché dinanzi alla Dottoressa De Simone si è dato vita a un'udienza preliminare che tenesse conto dal 421 alla fase finale del 424, cioè soltanto la fase della discussione. Quindi, evidentemente, questa lesione del diritto di difesa è una lesione che è trasmutata anche nella seconda udienza preliminare, atteso che la seconda udienza preliminare non riposava su una nota richiesta di rinvio a giudizio, ma sempre sulla primigenia richiesta di rinvio a giudizio. Quindi, in ragione proprio di queste argomentazioni, la Difesa che vi parla invoca naturalmente una declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio della prima udienza preliminare, ma anche della seconda, ovvero del decreto emesso dalla Dottoressa De Simone e di tutti quanti gli atti ad essi evidentemente successivi. Proprio in ragione che questi documenti, per le ragioni che sia pure sinteticamente vi ha esposto il collega che mi ha preceduto, avevano una ricaduta dirompente da un punto di vista difensivo ed in questo naturalmente si è tradotto nella assenza di cognizione della produzione di questo documento la lesione in concreto del diritto di difesa. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io produco il decreto, che non l'avevo prodotto, giusto per completezza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ce l'avete già agli atti, è il decreto del Presidente del Tribunale, che dichiara: "Efficaci tutti gli atti antecedenti alla fase della discussione, ex Articolo 421, C.P.P., precedentemente compiuti dal Giudice astenutosi".

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, lo abbiamo, però per comodità di consultazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era giusto in comodità. È la ragione per la quale vi ho

prodotto tutte e due.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, adesso diamo la parola alle altre parti.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ci associamo anche su quest'ultimo aspetto, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato. Il Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, grazie Presidente. Presidente, veramente è difficile rispondere alle eccezioni quando vengono poste in maniera così contraddittoria e confusionaria. Perché ha colto bene il Presidente, di che cosa ci si lamenta oggi, del fatto che queste relazioni non si trovavano all'interno del fascicolo del Pubblico Ministero e del G.U.P. o del fatto che c'erano? Noi dobbiamo quindi ragionare per ipotesi, perché ancora effettivamente il Pubblico Ministero non ha capito qual è la doglianza. Se queste relazioni si trovavano nel fascicolo del G.U.P., ovviamente, Presidente e Signori Giudici, erano a completa disposizione delle parti già al momento dell'udienza preliminare, perché il fascicolo del G.U.P. si forma con la trasmissione integrale del fascicolo del Pubblico Ministero al G.U.P., che poi farà le sue notifiche, dando atto degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Quindi anche gli atti che arrivano successivamente vengono trasmessi – ovviamente - al G.U.P., che è un fascicolo quello del G.U.P. messo a disposizione delle parti. Quindi qual è la lesione del diritto difesa, da questo punto di vista? Se invece la Difesa vuole sostenere che quegli atti non c'erano proprio ed è la prima volta che ne ha cognizione qui, davanti alla Corte d'Assise, abbiamo risolto il problema, perché abbiamo dato avviso alle parti che effettivamente queste relazioni c'erano, abbiamo dato alle parti le relazioni, hanno fatto le fotocopie, se le stanno studiando e sulle stesse potranno effettuare il contraddittorio. Peraltra Presidente anche nel merito di queste relazioni, se noi le andiamo ad analizzare, già una l'avete vista, sono relazioni che non fanno altro che riportare esattamente tutte quelle questioni che sono state già enucleate dai custodi sin da quando hanno iniziato la loro attività. C'è soltanto un aggiornamento, nel senso di dire: "Guardate che le cose così stavano a luglio 2012 e in questo modo stanno esattamente all'ultima relazione febbraio 2014 e 2015". Non solo, ma quando si fa riferimento ai testi che sono stati sentiti dai custodi nelle relazioni, Presidente se noi andiamo a prendere quella del 17 ottobre 2014, per gli eventi incidentali, ci sono le comunicazioni di Ilva scritte, firmate da chi le doveva firmare. Sono comunicazioni per legge che devono essere fatte ogni volta che si verifica un evento incidentale e sono allegate alle relazioni proprio queste comunicazioni, sia quella del 17 ottobre 2014 e sia quella del 20 novembre 2014. Sono documenti provenienti da Ilva. Quindi io credo che questa lesione del diritto di Difesa, francamente, sia assolutamente inesistente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusate, di queste relazioni, giusto per agevolarci il compito, una

abbiamo detto che risultava oggetto delle richieste di prova, qual era di queste qua?

P.M. M. BUCCOLIERO – Delle richieste di prova?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, delle richieste di prova.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, l'ultima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella del 2015.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che risulta “visto al G.U.P.”, del Dottor Argentino.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel 2015, va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili?

AVVOCATO P. PALASCIANO - Si associano al Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Produco anche l'ordinanza del G.U.P., quella di De Simone, che è conseguente di quella del Presidente. Per avere tutti gli atti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, in visione però, forse, sarebbe opportuno che la Corte le prenda queste relazioni, con i relativi allegati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, le ho già date.

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12.08 e rientra in Aula di udienza alle ore 14.13).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura dell'ordinanza.

ORDINANZA

“La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulla questione, sollevata dalle Difese degli imputati, di nullità dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti successivi, inclusa l'attività dibattimentale sino a questo momento svolta; sentite le altre Parti; esaminati gli atti del processo e quelli messi a disposizione della Corte;

OSSERVA

La questione è sotto tutti i profili rilevati inammissibile e comunque infondata. Preliminarmente si osserva che, in ossequio del principio di tassatività delle nullità di cui

all'Articolo 177, Codice di Procedura Penale, nel caso di specie, in base alla lettura combinata degli Articoli 429, 181 e 491, C.P.P., le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine di cui all'Articolo 491, comma 1, C.P.P., termine abbondantemente spirato nel caso concreto.

Ritenuto che il tentativo difensivo di recuperare tale possibilità a seguito della deposizione dell'Ingegnere Valenzano, nel corso della quale il Pubblico Ministero ha fatto riferimento ad alcune relazioni anche dalla stessa redatte nel corso dell'espletamento dell'incarico di custode-amministratore giudiziario dello stabilimento Ilva di Taranto, prospettando la lesione del diritto di difesa ex Articolo 178, lettera C), C.P.P., appare al limite dell'abuso del diritto, stante la genericità e la intrinseca contraddittorietà della formulazione della eccezione.

Infatti, la Difesa eccepente ha indicato come non conosciute le relazioni alle quali il Pubblico Ministero ha fatto o intenderebbe fare – l'esame del teste Ingegnere Valenzano, iniziato già da ben sei udienze, non si è ancora infatti completato – riferimento nel corso della detta testimonianza, e segnatamente:

- 1) relazione relativa alla attività dei custodi-amministratori dall'1.2.2014 al 3.8.2014, che risulta depositata nella Cancelleria dell'Ufficio G.I.P. in data 1.9.2014 e nella segreteria del Pubblico Ministero il 17.10.2014;*
- 2) relazione concernente l'attività dei custodi dall'1.2.2014 al 13.10.2014, trasmessa al G.I.P. in data 14.10.2014 e alla Segreteria del Pubblico Ministero in data 17.10.2014;*
- 3) relazione relativa all'attività svolta dai custodi dal 18 settembre 2014 all'11.10.2014, che risulta depositata al G.I.P. in data 20.11.2014;*
- 4) relazione avente ad oggetto gli incidenti occorsi in data 18.9.2014, 11.10.2014 e 9.6.2015, depositata nella segreteria della Procura della Repubblica il 18.6.2015 e di cui risulta disposta la trasmissione al G.U.P. per unione agli atti della richiesta di rinvio a giudizio in data 18.6.2015.*

La lesione del diritto di difesa si sarebbe segnatamente stanziata nella utilizzazione delle citate relazioni da parte del Pubblico Ministero in sede di discussione finale e del G.U.P. in occasione della decisione circa il rinvio a giudizio degli imputati, senza una formale acquisizione al fascicolo dell'udienza preliminare; a dimostrazione di tale ultima circostanza, la Difesa ha prodotto i verbali delle udienze preliminari davanti al primo ed al secondo G.U.P. in sede, dai quali si evince come in alcun momento i diversi Giudici dell'udienza preliminare hanno deliberato un provvedimento di ammissione dei predetti documenti.

Ebbene, osserva la Corte, come sia apodittica e indimostrata l'indicazione difensiva circa la

esistenza negli atti delle udienze preliminari delle citate relazioni e tantomeno la relativa utilizzazione e valutazione ai fini della decisione da parte del G.U.P., proprio in difetto del provvedimento di ammissione delle stesse; risultando assolutamente generico il riferimento al punto 14 del decreto che dispone il giudizio alle “relazioni dei custodi/amministratori delle aree ed impianti in sequestro nominati dal G.I.P.” eccetera; si osserva, d'altra parte, che ove il Pubblico Ministero avesse utilizzato argomenti di discussione rinvenienti da dette relazioni, le Difese già in quella circostanza avrebbero dovuto sollevare la questione relativa alla mancata ammissione di tali documenti, al fine di contestarne l'utilizzabilità nella deliberazione della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, con l'ulteriore conseguenza che anche sotto questo aspetto la questione deve dirsi tardiva.

Ancora, osserva la Corte, esaminate le relazioni di cui si è detto e i verbali dell'udienza preliminare, messi a sua disposizione al sol fine di delibare la questione, nessuna di queste – eccettuata quella relativa agli incidenti del 18.9.2014, 11.10.2014 e 9.6.2015 – risulta essere stata trasmessa al G.U.P., rinvenendosi, invece, il solo timbro di depositato all'ufficio G.I.P. che aveva disposto il sequestro, e con riferimento all'unica che risulta essere stata inviata al G.U.P. in data 18.6.2015 per unione agli atti, non si rinviene alcun elemento da cui desumere l'effettivo deposito presso l'ufficio G.U.P. e neppure emerge dalla lettura dei relativi verbali la sua produzione nel corso dell'udienza preliminare né utilizzazione ai fini del giudizio sulla richiesta del Pubblico Ministero.

Da quanto si è esposto, deriva che da un lato è pacifico che le relazioni dei custodi–amministratori fossero dirette al G.I.P. che aveva disposto il sequestro, per quanto più volte ribadito da questa Corte circa la natura del rapporto tra il Giudice che dispone il sequestro e l'amministratore giudiziario e la natura delle relazioni da quest'ultimo redatte che, per ratio normativa e sistematica, non devono essere integralmente ostensibili alle parti e precisamente al titolare del bene in sequestro, sicché nessuna violazione del diritto di difesa può in concreto ritenersi essersi verificata – si rinvia in merito all'ordinanza emessa dalla Corte in data 17.10.2018 - e dall'altro che la sola nota che appare essere stata trasmessa al G.U.P. è stata pacificamente fatta oggetto di richiesta da parte del Pubblico Ministero di produzione documentale nel corso di questo dibattimento – come emerge dall'elenco depositato – con ampia facoltà delle parti di prenderne visione, nella pienezza del contraddittorio, tant'è che la stessa non è stata acquisita dalla Corte, che ne disponeva la sua restituzione al Pubblico Ministero con ordinanza del 9 maggio 2017; a tutto voler concedere, pertanto, la fase di ammissione delle prove, in cui si determinava la certa conoscenza da parte delle Difese

della citata nota, rappresentava il limite temporale ultimo per eccepire la questione di nullità sollevata all'udienza odierna ovvero per formulare le opportune richieste di prova contraria.

Conclusivamente, la questione, anche sotto l'ulteriore profilo della lesione del diritto di Difesa degli imputati nell'estrinsecazione del diritto alla prova contraria rispetto alle circostanze emergenti dalle relazioni in questione, il cui carattere di novità rispetto all'attività dei custodi, per come sino a questo momento ricostruita attraverso la deposizione dell'Ingegnere Valenzano, non è peraltro apprezzabile, risulta tardiva, per quanto innanzi rilevato, e infondata nel merito, trattandosi di relazioni utilizzate dal Pubblico Ministero per l'esame del testimone, che le Difese hanno avuto modo di compiutamente esaminare nel connesso termine a difesa;

P.Q.M.

rigetta la questione sollevata e dispone procedersi oltre”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, soltanto affinché resti a verbale la eccezione di nullità della vostra ordinanza per prevenire possibili decadenze. Produco, perché nel frattempo siamo riusciti tramite la mia segretaria a fare la copia conforme all'originale, la copia depositata presso la Cancelleria del Pubblico Ministero, ma facente parte del fascicolo dell'udienza preliminare, in cui c'è la prova del depositato agli atti con firma del Giudice, presumo sia Gilli, Taranto 29.6.2015, visto agli atti. Quindi la relazione era stata acquisita al G.U.P.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma ce lo poteva rappresentare prima? Veramente è sconvolgente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, l'abbiamo fatta adesso, mentre voi eravate in Camera di Consiglio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non so quanti anni è iniziato questo processo e lei adesso tira fuori questo documento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, guardi, questo modo di procedere veramente sta risultando inconcepibile, veramente inconcepibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Presidente, dopo che mi ha fatto una reprimenda prima dicendo: “Avete la prova?”. Siccome abbiamo avuto un giorno di tempo rispetto a questa cosa, ricordatevi che la vostra ordinanza era reiettiva rispetto alle relazioni che aveva prodotto il Pubblico Ministero. Noi che il Pubblico Ministero volesse usare le

relazioni lo abbiamo appreso in udienza, quando ha fatto le domande il Pubblico Ministero e siamo insorti quando ha fatto queste domande! Noi, anzi, abbiamo cercato di essere parte diligente con i pochissimi mezzi e con pochissimo tempo a nostra disposizione. Vi stiamo soltanto offrendo la prova del fatto che il provvedimento è stato depositato agli atti e quindi l'acquisizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, va bene. C'è la volontà di non celebrarlo questo processo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma stiamo scherzando Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è la volontà di non celebrarlo. Lo affermo pubblicamente, me ne assumo tutte le responsabilità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, c'è la richiesta di acquisizione della documentazione che le sto producendo, in relazione all'atto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La sottoponga al Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Faccio semplicemente rilevare nella mia eccezione di nullità che io nel mio intervento e né il collega abbiamo parlato di discussione del Pubblico Ministero. Non abbiamo proprio detto che il Pubblico Ministero ha discusso, noi abbiamo detto che il Giudice ha utilizzato questo documento che c'è.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi rendo conto che seguire la lettura di un'ordinanza non è semplicissimo, ma c'è la copia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la vada a rileggere perché non è questo che abbiamo detto. Non è questo che abbiamo detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però siccome noi non abbiamo proprio parlato di discussione del Pubblico Ministero, rispetto alla discussione del Pubblico Ministero noi non abbiamo avuto contezza in questo senso, noi abbiamo detto che noi non ci siamo confrontati col documento perché il Giudice che qui ha messo “visto agli atti”, nel fascicolo, nel verbale non ha mai detto che è stata depositata questa relazione. Questo è il concetto, quindi nella fase di decisione da parte del Giudice, la decisione del Giudice è stata presa anche sulla base di questa relazione. Questo è quello che stiamo cercando di dire, nulla di più e nulla di meno. Abbiamo cercato di fare gli Avvocati, non stiamo cercando certamente di creare problemi a nessuno in questo processo. Fateci fare il nostro lavoro, come voi fate il vostro!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, a questo punto che cosa... Quali sono le sue

richieste? Perché questo è un elemento nuovo che non abbiamo valutato. Deve essere lei, se vuole rilevare soltanto questa circostanza, chiaramente ne trarrà delle conseguenze immagino.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo elemento, diciamo che deve essere valutata la...

AVVOCATO V. VOZZA – Sì Presidente, noi chiedevamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...deve essere valutata l'effettiva incidenza di questo elemento nuovo che solo oggi si è appreso dalle Difese e anche dalla Corte soprattutto.

AVVOCATO V. VOZZA – Dico, anche noi, per articolare eventuali richieste all'esito di questo documento, che peraltro è stato acquisito poco fa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ho detto che ci riserviamo di valutare la rilevanza rispetto alla decisione che abbiamo assunto.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, siccome lei indicava a porre delle richieste, io avevo chiesto semplicemente un brevissimo termine per leggere la vostra ordinanza, per capire se avesse un senso, all'esito di quella vostra ordinanza, fare delle richieste e quali, proprio perché letta in udienza non che non sia comprensibile nel modo in cui è letta, non è ammissibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, facile.

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi chiedevo un breve termine per leggere la vostra ordinanza e capire se e cosa chiedere. Quella era la mia richiesta, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è facile cogliere le sfumature di un provvedimento non brevissimo, in pochi minuti.

AVVOCATO V. VOZZA – Perciò dico, la richiesta sarebbe quella di una breve sospensione per leggere l'ordinanza e determinarci in esito ad una comprensione compiuta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non sono disponibile a questa ulteriore protrazione dei tempi dell'udienza. Mi dispiace, ma a questo punto...

AVVOCATO V. VOZZA – (Intervento fuori microfono).

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente, sono l'Avvocato Lojacono, posso intervenire anche io? Mi consenta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Intanto condivido le ragioni della richiesta dell'Avvocato Vozza di un breve termine per poter esaminare con la dovuta attenzione l'ordinanza della Corte e la Corte ha anche detto prima, l'ordinanza è qui, può essere letta, anzi dovrebbe essere letta prima di assumere eventuali ulteriori iniziative e quindi mi associo alla richiesta dell'Avvocato Vozza. Volevo poi rilevare che non può essere dato per scontato che questa debba essere considerata una Difesa unica, come se fosse un unico difensore in

questo processo. Siamo tanti difensori e la mia seconda richiesta è questa: questo documento che l'Avvocato Annicchiarico ha posto alla vostra attenzione come rinveniente dalla sua segreteria, che lo ha richiesto e ottenuto nella mattinata di oggi mi è totalmente ignoto. Quindi io come difensore diverso dall'Avvocato Annicchiarico, che non ha peraltro (io) una segreteria a Taranto che mi possa tempestivamente fornire documenti, ho la assoluta necessità anche di esaminare questo documento che non conosco. Quindi dall'esame congiunto della vostra ordinanza e di questo documento che allo stato mi è del tutto ignoto, io vi chiedo un termine brevissimo per poter esaminare la vostra ordinanza e questo documento e articolare eventualmente una questione. Purtroppo io non l'ho mai visto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se effettivamente si trattava di un documento che era nel fascicolo dell'udienza preliminare, dovevate conoscerlo.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, guardi, ma non è un problema. Io voglio prima conoscere questo documento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In ogni caso vi era stato assegnato un termine a difesa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quale? No, quello per conoscere le relazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, le relazioni, perché chiaramente la questione...

AVVOCATO S. LOJACONO - Io le sto chiedendo di avere un termine per vedere questo documento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diligenza avrebbe voluto che in questo termine avreste dovuto accertare se effettivamente nel fascicolo dell'udienza preliminare questa relazione c'era o non c'era.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, ma lei pretende dai difensori... Lei poteva pretendere – e lo dico con tutto rispetto – che il difensore...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è questione, io penso che lo conoscete bene il fascicolo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso parlare un secondo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, prima mi fa finire di parlare e poi parla lei, perché qui funziona così.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma se lei dice che pretende dal difensore un'attività...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io non ho detto “pretendo”. Io non pretendo niente dai difensori.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...io ho il diritto di dire che l'attività che poteva essere pretesa da me era la lettura delle relazioni che il Pubblico Ministero ha depositato. Cosa che io ho fatto. Ho letto le relazioni. Ora che si dica che nel termine di ieri io avevo anche il dovere e la possibilità di verificare presso il Tribunale se queste fossero o meno state prodotte con il timbro di depositato alla Dottoressa Gilli, questo mi sembra francamente l'idea che si possa andare anche un po' oltre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Io qui le sto chiedendo: siccome l'Avvocato Annicchiarico le ha appena rappresentato che la sua segreteria ha ottenuto stamattina un documento, dalla Cancelleria del G.I.P. Gilli immagino, io vorrei avere la possibilità di vederlo questo documento perché non lo conosco. Sono un difensore diverso e vorrei vederlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Facciamo la pausa e ci vediamo alle 15.00. Si ritiene concesso il termine.

(Il processo viene sospeso alle ore 14:33 e riprende alle ore 15:2)8.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Avvocato, dovete intervenire? La teste, non lo so?

AVVOCATO S. MAGGIO – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. MAGGIO - Solo per dare atto che intervengo in sostituzione degli Avvocati Centonze e Baccaredda, la collega ha dovuto allontanarsi, aveva l'aereo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dovete rilevare qualche questione o possiamo riprendere l'esame?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dobbiamo fare la questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima di dare la parola, il Pubblico Ministero su questo documento sul quale dovrebbe vertere la questione, ha qualcosa da dire?

P.M. M. BUCCOLIERO – Se non sappiamo, Presidente, che questione vogliono proporre i difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, mi riferivo al solo documento, alla consistenza, alla natura del documento. Va bene, non avete da rilevare nulla. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente. Allora, abbiamo letto la vostra ordinanza, confermo il dato che nel corso del nostro intervento non abbiamo fatto alcun riferimento alla discussione del Pubblico Ministero e peraltro è noto a tutti che il decreto che dispone il giudizio è privo di motivazione. Quindi conoscere quali sono state le motivazioni o gli atti che sono stati rilevanti per la formazione della volontà del G.U.P. ovviamente è questione impossibile non solo per questi difensori, ma per chiunque. Noi abbiamo appreso che della trasmissione di tutte queste relazioni all'udienza preliminare nel corso della discussione dell'altra volta col Pubblico Ministero, quando abbiamo parlato col Pubblico Ministero, alla scorsa udienza il Pubblico Ministero ci aveva detto che erano state trasmesse all'udienza preliminare e che quindi erano nella nostra disponibilità. Rilevo che si tratta di una nullità, peraltro così come l'abbiamo noi

indicata, ai sensi dell'Articolo 178 lettera C), in ordine all'effettivo intervento del difensore che esercita il diritto di difesa nell'ambito dell'udienza preliminare ed in ordine all'effettività della Difesa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scusi eh, però il suo intervento deve essere limitato agli eventuali profili di rilevanza di questo documento che lei ha ritenuto di produrre dopo che avevamo deciso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, sto cercando, se mi dà il tempo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però non deve reiterare tutte le argomentazioni che ha già esposto in occasione della precedente questione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe. No, andavo molto veloce, avevo finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi deve restringere il campo del suo intervento al rilievo di questo documento, che cosa cambia se incide alla nostra ordinanza. A questo deve limitarsi il suo intervento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Salvo che poi non abbia altro da rilevare, però non reiterare le stesse argomentazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, certo. Quindi, dicevo, con questo documento noi diamo la prova del fatto che la trasmissione di questo documento, almeno questo siamo riusciti a trovare nel brevissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione, io ho un Whatsapp che ho mandato alla segretaria con le foto degli atti di cui chiedevo di andare a fare la verifica, quindi ci riserviamo di fare ulteriori verifiche più approfondite a questo punto, quando avremo qualche giorno in più di tempo e in relazione a questo documento noi abbiamo la prova del fatto che effettivamente fosse nel fascicolo dell'udienza preliminare e abbiamo la prova del fatto che il Giudice non ne ha dato atto a verbale, come avete potuto verificare voi stessi nella Camera di Consiglio. Si tratta di una nullità a regime intermedio, in quanto noi abbiamo avuto conoscenza nel dibattimento, l'avremmo potuta dedurre sino alla sentenza di I grado, cito tra tutte Cassazione Penale, Sezione IV, 27.2.2018, la 18662, ma l'orientamento è univoco, perché non è che noi abbiamo assistito all'atto, quindi noi non abbiamo assistito all'atto nel corso dell'udienza preliminare, né c'è un onere di deduzione della nullità nel momento in cui io ascolto che c'è stata questa relazione, perché il Pubblico Ministero la produce e voi la rigettate. Noi, invece, molto correttamente non abbiamo atteso la fine del processo, appena il Pubblico Ministero ci ha detto che erano state trasmesse al Giudice dell'udienza preliminare, immediatamente noi abbiamo dedotto la nullità, tant'è che soltanto dopo il rinvio che ci avete dato di un giorno, che abbiamo letto di che cosa si trattava, abbiamo guardato di che cosa si trattava, abbiamo poi successivamente fatto

le nostre ulteriori eccezioni di nullità. Da questo punto di vista ritengo che sia un legittimo esercizio di diritto di difesa e non di abuso del diritto. Facciamo le questioni in relazione a quelle che sono le sentenze della Corte di Cassazione e quindi riteniamo che ci sia una nullità a regime intermedio che potesse essere dedotta fino alla sentenza di I grado. Quindi reiteriamo sotto questo profilo la eccezione di nullità, per quello che mi riguarda, poi non so se altri devono dire altro e produco la documentazione a sostegno di quello che sto dicendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Gli altri difensori?

AVVOCATO C. URSO – Grazie Presidente. Associandomi ovviamente alla questione sollevata dal Collega Annicchiarico, voglio solamente aggiungere due brevi punti in relazione alle altre tre relazioni, ovvero quella del primo settembre 2014, del 17 ottobre 2014 e del 20 novembre 2014. Le mie osservazioni sono frutto e figlie sia delle parole della vostra ordinanza, nonché del documento appena depositato dal collega Annicchiarico. Di queste tre relazioni, come è stato scritto nell'ordinanza pocanzi letta da voi, non c'è la prova che queste tre relazioni fossero nel fascicolo - non quella del 2015, quelle del 2014 - dell'udienza preliminare. Per tale ragione il mio rilievo è finalizzato a chiedere l'inutilizzabilità processuale ai fini dibattimentali e dell'istruttoria dibattimentale di queste tre relazioni e, ovviamente, dell'attività che viene compendiata nelle relazioni stesse. Per quali ragioni? Il motivo è molto semplice ed immediato e la Giurisprudenza sul punto è unanime e citerò anche alla fine del mio intervento il rilievo giurisprudenziale. Verrebbe anzi meno proprio quel diritto di difesa che viene garantito all'imputato, l'attività di indagine e tutte le attività che vengono svolte durante l'attività di indagine e anche successivamente, devono essere messe a conoscenza delle parti. In particolare, nei confronti della parte processuale che difende l'imputato. Nel caso specifico questo non è avvenuto. Dice la Giurisprudenza: "In sede di udienza preliminare". Se questo non avviene, il G.U.P., il Giudice dell'udienza preliminare non potrà utilizzare le stesse per arrivare alla sua decisione, che sia un rinvio a giudizio, che sia un non luogo a procedere, che sia una sentenza di un giudizio abbreviato e via dicendo, così come deve essere precluso l'utilizzo in fase di dibattimento. Perché proprio questa carenza di deposito porta quel precipitato giuridico immediato dell'inutilizzabilità. Io vi cito la sentenza numero 44.422, del 15 ottobre 2003, della III Sezione Penale, che non ha trovato nessuna Giurisprudenza di segno opposto, dove prescrive che in dibattimento è precluso l'impiego di atti di indagine, di tutta quell'attività che non viene depositata e quindi messa a conoscenza di tutte le parti processuali. Ripeto, sentenza III Penale, 15 ottobre 2003, numero 44.422. Quindi chiedo l'inutilizzabilità delle relazioni del primo settembre 2014, 17 ottobre 2014 e 20

novembre 2014 e di tutte le attività che in esse sono compendiate. Grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Tutti i difensori si associano a entrambe le questioni sollevate dai colleghi. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voglio intervenire altri difensori? No. Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente. Mi pare che le questioni che sono state sollevate dalle Difese adesso sono questioni che possono già essere superate con le precedenti ordinanze della Corte. Ma vi è di più Presidente, intanto la questione relativa alla relazione del 2015, credo che sia giugno 2015 quella di cui discutiamo, è una questione – come ho già detto in precedenza – che è sorta al momento di richiesta di ammissione delle prove e in quella relazione c'è scritto “visto al G.U.P.”. Quindi già al momento in cui c'è stata la richiesta di prove, i difensori avevano in mano la relazione, hanno potuto dedurre che è stata trasmessa al G.U.P. Quindi la questione sollevata adesso è tardiva, doveva essere sollevata allora. Non solo, non solo Presidente, ma certamente la Corte ricorderà che qui abbiamo avuto due udienze preliminari – va bene? - e alla seconda udienza preliminare c'è stato un avviso dell'udienza preliminare, di fissazione appunto dell'udienza preliminare da parte del Giudice De Simone, che è del 23 dicembre 2015. Basta andare a leggere l'avviso in cui c'è scritto che il Giudice comunica ai difensori e agli imputati che tutti gli atti depositati dal Pubblico Ministero sono nella Cancelleria del Giudice a disposizione delle parti e non c'è nessun dubbio che tra le more delle due udienze il Pubblico Ministero poteva depositare tutti gli atti – Presidente – che voleva. Quindi, voglio dire, bastava leggere l'avviso, vedere che c'erano gli atti a disposizione delle parti nella Cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare, 23 dicembre, quindi dopo il deposito di questa relazione, che è di giugno, andare alla Cancelleria del Giudice e dire: “Fatemi vedere, sono state depositate nuove carte da parte del Pubblico Ministero?”. Questo non è stato fatto. O non lo so se è stato fatto o non è stato fatto, in ogni caso la possibilità e l'avviso dato ai difensori che ci potevano essere nuove carte depositate è stato fatto esattamente il 23 dicembre 2015. Data dell'avviso, non so quando è stato notificato alle parti, ma ovviamente i termini li conosciamo tutti. Peraltro stiamo discutendo della relazione – Presidente - che riguarda la morte del povero Morricella, che non è in questo processo. Per quanto riguarda invece le osservazioni sulle altre relazioni, si ritorna sempre sullo stesso errore, qua non stiamo parlando di nessuna attività di indagine, qui stiamo parlando di un'attività fatta dai custodi su incarico del Giudice. Cioè, il custode è organo terzo, su incarico del Giudice, non è né del Pubblico Ministero né delle Difese e ovviamente il Giudice non fa indagini. Per cui io, Presidente, credo che definitivamente le questioni possano essere

tranquillamente rigettate e consentiamo un attimo di concludere questo esame. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo.

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 15:42 e rientra in Aula di Udienza alle ore 16:32).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura della seconda ordinanza.

ORDINANZA

“La Corte di Assise di Taranto, decidendo sull’ulteriore profilo afferente la questione già in precedenza sollevata, nonché sulla nuova questione di inutilizzabilità delle relazioni del custode–amministratore;

sentite le Parti;

esaminata la copia conforme della nota di trasmissione della relazione dei custodi–amministratori depositata presso la Cancelleria G.I.P./G.U.P. in data 20.06.2015;

OSSERVA

La lettura della copia conforme della nota di trasmissione e della relazione dei custodi–amministratori depositata presso la Cancelleria G.I.P./G.U.P. in data 20 giugno 2016, sulla quale si legge la dicitura: “Visto agli atti” con sottoscrizione apparentemente riconducibile al G.U.P. Vilma Gilli, la cui produzione in udienza integra ancora una volta un intento apertamente defatigatorio delle Difese degli imputati attraverso l’artificioso frazionamento delle questioni, trattandosi di adempimento che ben avrebbe potuto essere compiuto anche nella giornata di ieri ovvero nella prima mattinata di oggi (se non da tempo risalente, per quanto si dirà), non sposta sensibilmente le conclusioni cui la Corte è pervenuta con la precedente ordinanza in data odierna, cui si rinvia integralmente.

Infatti, la questione rimane tardiva e infondata nel merito, non essendosi concretizzata alcuna lesione del diritto di difesa; non si ravvisa, in particolare, la violazione del disposto di cui all’Articolo 178, lettera c), C.P.P., in quanto la relazione avente ad oggetto gli incidenti occorsi in data 18.09.2014, 11.10.2014 e 09.06.2015, depositata nella Segreteria della Procura della Repubblica il 18.06.2015 e di cui risultava disposta, non

nota manoscritta a firma del Procuratore aggiunto dottor Pietro Argentino, la trasmissione al G.U.P. per riunione agli atti della richiesta di rinvio a giudizio in data 18.06.2015 e il successivo deposito presso la Cancelleria del G.U.P. in data 20.06.2015, doveva essere nota alle Parti, quantomeno al momento delle richieste istruttorie nel presente dibattimento, poichè oggetto di specifica richiesta di acquisizione da parte del Pubblico Ministero, sicché in quest'ultimo momento deve presumersi la sua giuridica integrale conoscenza, inclusa la annotazione di trasmissione all'ufficio G.U.P. a firma del dottor Argentino, da parte di tutte le Parti processuali, con l'effetto che la questione oggi sollevata è irrimediabilmente tardiva.

Corretta deve dirsi altresì l'ulteriore considerazione del Pubblico Ministero in virtù della quale, nelle more della seconda udienza preliminare che si concludeva con il decreto che dispone il giudizio in data 28 febbraio 2016, la Difesa degli imputati è stata messa nella piena conoscenza di tutti gli atti posti a disposizione del Pubblico Ministero, senza più necessità di un'espressa deliberazione ex Articolo 421 C.P.P., sicché anche sotto questo profilo la questione deve reputarsi tardiva.

Si ribadisce inoltre che in concreto il termine difensivo concesso da questa Corte per l'esame delle citate relazioni deve dirsi congruo al fine di assicurare l'effettivo esercizio della Difesa, stante l'estensione ed il contenuto delle stesse.

Infine, del tutto improprio è il richiamo difensivo alla figura della inutilizzabilità nei termini indicati nell'eccezione proposta, in quanto, come più volte ribadito, l'attività dei custodi-amministratori non è qualificabile come attività di indagine né i predetti organi dipendono dal Pubblico Ministero ma dal Giudice che ha disposto il sequestro, con l'ulteriore conseguenza che le relazioni degli stessi costituiscono mera rappresentazione documentale delle attività gestorie che, nel caso di specie, sono state connotate da rilevante complessità in ragione dell'oggetto del sequestro.

P.Q.M.

Rigetta le questioni sollevate e dispone procedersi oltre”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Disponiamo anche la restituzione della nota, del documento che ci era stato posto in visione dalle Difese.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma noi quello chiediamo che venga acquisito al fascicolo del dibattimento, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo valuteremo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa relazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, io vorrei che restasse nel fascicolo del dibattimento quello, per favore.

P.M. M. BUCCOLIERO – La relazione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su questa richiesta c'è opposizione, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci riserviamo, Presidente, a lunedì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora poi lo valuteremo insieme a tutte le richieste del Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me è finalizzato soltanto a che resti... qualora dovessi poi fare un atto di impugnazione vorrei che restasse l'atto, solo per questo. Mi sono spiegato? Siccome ha fatto parte della vostra delibazione, e quindi preferirei che venisse allegato al verbale. Ne approfitto, così non disturbo più, soltanto per dedurre a verbale la nullità dell'ordinanza, per evitare preclusioni possibili. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci riserviamo su questa richiesta di acquisizione. Prego, possiamo...

AVVOCATO L. PERRONE - Tutte le Difese si associano alla dedotta nullità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego.

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie Presidente. Ingegnere, stiamo parlando della relazione che riguarda le attività svolte dal febbraio 2014 ad agosto. Abbiamo visto le varie sezioni dell'impianto che avete analizzato, siamo arrivati all'Area Cokerie. Mi riferisco a pagina 19, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Così saltiamo tutto quello che già abbiamo... per velocizzare. Riferimento vostro 140.831.

TESTE B. VALENZANO – Avevamo quasi finito, non riesco a trovarla.

P.M. M. BUCCOLIERO - Pagina 19 Ingegnere, Area Cokerie.

TESTE B. VALENZANO – Se posso... No, non riesco a trovarla.

P.M. M. BUCCOLIERO – Le posso dare il cartaceo.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

(La teste prende visione del documento in oggetto).

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quindi dicevamo l'Area Cokerie, che cosa avete verificato? 18 luglio 2014, mi pare che c'è un accesso in stabilimento.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora...

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto c'erano batterie che erano ferme?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, nel corso dell'accesso notturno... E' stato effettuato appunto un accesso in data 10 giugno 2014.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non mi riferisco a quello.

TESTE B. VALENZANO – Successivo?

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi riferisco all'accesso del 18 luglio 2014. È a pagina 19 di quella relazione?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Ah! No, ero andata avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Paragrafo 7.3?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.

TESTE B. VALENZANO - Allora... sì, il precedente paragrafo, la pagina 19. Sì, okay. Fu effettuato appunto un accesso in data 18 luglio 2014 nell'Area Ghisa, il responsabile dell'Area Ghisa... Cioè l'accesso nell'Area Cokeria... dichiarava appunto che allo stato attuale, in quel momento, attualmente non erano in marcia, non risultavano in marcia le batterie 7, 8, 11, 12 e le batterie invece...

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano in marcia.

TESTE B. VALENZANO - Erano in marcia. Mentre le batterie 3, 4, 5 e 6, 9, 10 risultavano ferme.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Come rilevabile dal verbale in data... il verbale di accesso in pari data. Inoltre risultavano in corso i lavori di rifacimento della Batteria 9 con le modalità a lotti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Erano già stati avviati questi lavori della batteria?

TESTE B. VALENZANO – Sì, nel 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi erano ancora in corso?

TESTE B. VALENZANO – Erano ancora in corso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche quelli della Batteria 10?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Il gestore a tale proposito dichiarava che aveva appunto

comunicato con la nota 153 del 07 maggio 2013, all'Autorità competente, che detta batteria, diceva alla lettera: "Non verrà più utilizzata la tecnica di rifacimento a lotti e il progetto di ricostruzione sarà trasmesso non appena disponibile".

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che cosa prevedeva il riesame AIA invece?

TESTE B. VALENZANO – Il riesame AIA del 2012 prevedeva l'obbligo di eseguire sin da subito detti interventi, quindi già immediatamente dopo il rilascio dell'autorizzazione che avveniva il 26 ottobre 2012, e quindi gli interventi strutturali sulle batterie 9 e 10 consistenti nel rifacimento dei refrattari a lotti e l'installazione del Proven e costruzione della nuova Doccia 5.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Con riferimento, Ingegnere, a queste batterie di cui stiamo discutendo...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, a tutte le batterie, il DPCM del 14 marzo 2014...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che termini di conclusione lavori prevedeva?

TESTE B. VALENZANO – Quindi, al punto 16 E, prescriveva che i lavori previsti per le Batterie 3 e 4, 5 e 6 dovevano essere conclusi entro il 03 agosto 2016.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - E il riavvio dell'impianto doveva essere valutato a cura dell'Autorità competente su apposita richiesta della società. Invece, inoltre...

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece per la Batteria 9?

TESTE B. VALENZANO – Per la Batteria 9 dovevano essere conclusi entro ventiquattro mesi, ovvero entro il 14 marzo 2016.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Mentre per la Batteria 10 entro il 03 agosto 2016, sempre con...

P.M. M. BUCCOLIERO - Il riavvio come? Il riavvio come?

TESTE B. VALENZANO – Il riavvio condizionato alla valutazione dell'Autorità competente, quindi verificando appunto gli adempimenti del decreto iniziale di riesame, ovvero diciamo la verifica in relazione all'efficacia delle BAT applicate in relazione ai fattori di emissioni presenti e quindi a seguito immagino di un monitoraggio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece per la fermata della Batteria 11 cosa prevedeva questo DPCM?

TESTE B. VALENZANO – Sì, per la Batteria 11 doveva essere... Allora, prescriveva che le procedure di fermata di detta batteria dovevano essere avviate entro diciassette mesi, al fine di garantire la completa fermata entro diciannove mesi e l'entrata in vigore... diciamo il riavvio dell'impianto sempre rivalutato poi a cura dell'Autorità competente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, per le Batterie 7 e 8 che tipo di interventi prevedeva?

TESTE B. VALENZANO – Entro 4 mesi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che tipo di interventi, erano proprio strutturali? Sempre il DPCM.

TESTE B. VALENZANO – Sì, interventi strutturali. Sì, entro quattro mesi. Quando ci sono interventi strutturali la priorità di intervento è maggiore, perché vuol dire che hanno un maggiore stato di deterioramento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Gli interventi strutturali erano previsti anche per la Batteria 12?

TESTE B. VALENZANO – Sì, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del DPCM del 2014, e il Proven entro ventidue mesi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi erano previsti interventi per le Batterie 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 7 e 8 in sostanza?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quante sono le batterie del... quante erano le batterie all'epoca?

TESTE B. VALENZANO – Tutte queste. Tutte queste.

P.M. M. BUCCOLIERO - Queste erano? Queste qua che...

TESTE B. VALENZANO – Sì. Poi successivamente la legge...

P.M. M. BUCCOLIERO - E il Decreto Legge 100 che cosa ha previsto?

TESTE B. VALENZANO – Ha previsto successivamente che la Batteria 11 dovesse essere messa fuori esercizio e le procedure per lo spegnimento e l'entrata in vigore della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, Doccia 5, dovevano essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016, sempre subordinato alla valutazione dell'Autorità competente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Per i lavori...

TESTE B. VALENZANO - Per i lavori...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...delle torri di raffreddamento...

TESTE B. VALENZANO - Sì, la nota... il decreto di riesame... il decreto di riesame prevedeva appunto i lavori relativi alle torri di raffreddamento e, con nota LEG 162 del 30 luglio 2014, il direttore di stabilimento comunicava che erano stati assegnati appunto con ordine numero 29352 del 2013 relativamente alla Doccia 5 e 29351 del 2013 relativamente alla Doccia 6, appunto assegnato l'ordine per la progettazione e la costruzione ed erano stati assegnati gli ordini numero 8017 del 2014 per la demolizione della Doccia 5 e numero 8783 del 2014 per la demolizione della Doccia 6, come riportato in allegato 11. Quindi detta nota è riportata in allegato 11.

P.M. M. BUCCOLIERO - Il decreto di riesame cosa prevedeva in merito come tempi?

TESTE B. VALENZANO – Prevedeva appunto la costruzione della nuova Doccia 5 sin da subito, e quello di costruzione della nuova doccia tra gli interventi da avviare entro il

primo gennaio 2014.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. C'è stato un sopralluogo il 10 giugno 2014 notturno?

TESTE B. VALENZANO – Sì, ci fu un sopralluogo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa venne verificato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Anche in questo caso cospicue emissioni durante le fasi di spegnimento del coke, come rilevabile dalle foto 6 e 7 della relazione. Emissioni derivanti dalle torri di spegnimento a servizio delle Cokerie. Quindi a questo momento noi ritenevamo necessario caratterizzare dal punto di vista quali-quantitativo le miscele emesse con specifica attività di monitoraggio, perché appunto con l'effetto di spegnimento, quindi apparentemente un vapore, di fatto captava tutte quelle che erano le emissioni specifiche della fase di cokefazione, e quindi contenenti appunto le sostanze tipiche quali benzopirene, antracene, così via. Quindi ritenevamo che fosse necessario quantificare in termine di volume e in termini di caratteristiche qualitative, quindi di microinquinanti contenuti in tale massa di vapore, per capire qual era il quantitativo e la tipologia di sostanze immesse in aria ambiente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece per quanto riguarda i sistemi di captazione delle emissioni fuggitive, sempre dagli impianti di trattamento dei gas di cokeria, che tempi prevedeva il riesame e poi il DPCM del 2014?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Dall'entrata in vigore del DPCM dieci mesi, ovvero entro l'8 maggio 2014 si doveva avere appunto la conclusione. Invece il provvedimento AIA del 2012 prevedeva il completamento entro il 2013.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi, diciamo, l'effetto del DPCM protraeva appunto i tempi iniziali dell'AIA.

P.M. M. BUCCOLIERO – A maggio 2014?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma qui siamo oltre maggio 2014, da quello che capisco.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento alle fasi invece di distillazione del coke cosa era previsto e cosa avete verificato?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO - C'era una procedura operativa che si seguiva?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, in realtà... Sì, erano state prescritte delle misure gestionali connesse alla distillazione del coke. A tal proposito il responsabile dell'Area Ghisa, l'Ingegnere Vitale, consegnava appunto una procedura operativa, la PSA 9/20, relativa... appunto il nome della procedura: "Gestione delle emissioni visibili dalle

batterie ai forni a coke REV 7 del 22 maggio 2013”, e inviava tale procedura operativa con Posta Elettronica Certificata, e in tale procedura appunto era prevista la rilevazione giornaliera delle emissioni visibili dalle porte, dagli sportelli, dai coperchi di carica dei tubi di sviluppo dei forni a coke.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. All’epoca questo sistema di cui abbiamo parlato di monitoraggio in continuo, IPA e VITEX a che punto era?

TESTE B. VALENZANO – Erano ancora in corso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non era completato? Non era operativo, ecco.

TESTE B. VALENZANO – No, non era operativo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Così come affermato anche dal project manager del sistema di monitoraggio emissioni del Dipartimento AIA, il signor Dati in occasione dell’accesso in stabilimento effettuato dai custodi il 18 luglio 2014, come rilevabile dal relativo verbale di accesso.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, veniamo adesso velocemente all’Area Altiforni.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento all’Altoforno 1 cosa avete verificato?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Con riferimento all’Altoforno 1, non risultava in esercizio e non risultavano avviati i lavori in corso di adeguamento dello stesso?

P.M. M. BUCCOLIERO - E l’AIA cosa prevedeva, il riesame?

TESTE B. VALENZANO – L’AIA prevedeva... indicava la fermata dell’AFO 1 per l’effettuazione degli interventi relativi prevalentemente agli impianti di condensazione dei vapori loppa, depolverazione campo di colata e depolverazione Stock House come interventi da eseguirsi subito. Recita proprio così: “Interventi da eseguire subito”.

P.M. M. BUCCOLIERO - L’Ilva cosa dichiarava nelle sue dichiarazioni periodiche, insomma di aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi?

TESTE B. VALENZANO – Sì, nella relazione di aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi dell’aprile 2014 dichiarava che erano stati appunto assegnati gli ordini ai relativi lavori di adeguamento dei predetti sistemi di depolverazione, di stock house, altiforni, compresi quelli del nuovo sistema di captazione, campo di colata, e adeguamento dell’impianto di condensazione loppa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Questa relazione, in allegato 7 a questa relazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece con riferimento all’Altoforno 2, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Il Commissario Straordinario aveva comunicato il riavvio dello stesso a partire dall’11 novembre del 2013, con messa a regime dello stesso per l’11

novembre 2013. Tale comunicazione era stata effettuata con nota DIR. 376 del 2013, appunto inviata il 25 ottobre... data 25 ottobre 2013. L'Altoforno 2 quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Si erano realizzati i lavori previsti?

TESTE B. VALENZANO – Non erano stati effettuati i lavori di adeguamento del sistema di depolverazione stock house a servizio dell'altoforno, sebbene il decreto di riesame prevedeva l'ultimazione di detti lavori entro il mese di gennaio 2014.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. All'uopo nel sopralluogo del 18 luglio 2014 il responsabile dell'Area Ghisa che cosa ha dichiarato in merito?

TESTE B. VALENZANO – Dichiarava che letteralmente: “Allo stato attuale sono in funzione i sistemi di depolverazione a umido e sono in corso i sistemi di installazione dell'impianto di depolverazione stock house di AFO 2 con filtri a manica. Vedi relativo verbale di accesso del 18 luglio 2014”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, come termini che cosa prevedeva il DPCM del marzo 2014?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Il punto 16B che gli interventi dovevano essere completati entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, e il decreto era entrato in vigore l'8 maggio 2014, quindi entro l'8 settembre 2014.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Avete riscontrato il 27 gennaio 2014 un incidente presso l'AFO 2?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa era accaduto, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Un quasi incidente durante la fase di fermata, in quanto, appunto, come dichiarato dallo stesso responsabile dell'Area Altiforni a causa della scarsa qualità del coke utilizzato in quel momento, di provenienza cinese, c'è stata una nuova pressione al foro di colata. “Tale evento ha comportato il conseguente rilascio di emissioni non controllate di notevole entità”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Coke cinese?

TESTE B. VALENZANO – Eh?

P.M. M. BUCCOLIERO - Coke proveniente dalla Cina?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dalla Cina. Con riferimento invece agli interventi sull'Altoforno 4, Ingegnere...

TESTE B. VALENZANO – Sì. Con nota LEG 117 del 20 settembre 2013 il direttore ha dichiarato appunto che l'impianto era stato avviato durante il mese di gennaio 2013 e che gli interventi di realizzazione del nuovo impianto di condensazione dei vapori loppa erano stati eseguiti durante il rifacimento dell'altoforno stesso, medesimo, cioè dell'Altoforno 4 negli anni 2008 e 2009, così come previsto dal Comitato degli Esperti e poi convertito con disposizione di Decreto Legge 61 del 2013.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece con riferimento all'Altoforno 5 vi è stata una dilatazione dei tempi di fermata?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sull'Altoforno 5 il decreto di riesame AIA prevedeva l'avvio dei lavori a luglio 2014. A seguito poi dell'entrata in vigore del DPCM del 2014, del 14 marzo 2014, che approvava appunto il piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria, sostanzialmente il termine per l'avvio dell'attività di fermata dell'altoforno veniva appunto spostato a novembre 2014, ovvero entro i sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo DPCM. Tuttavia...

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi il Decreto Legge 100 ha ancora ulteriormente prorogato questi termini?

TESTE B. VALENZANO – Sì, posticipati al 30 luglio 2015.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, sempre con riferimento all'Altoforno 5, il 24 luglio 2014 c'è stata una comunicazione di un evento incidentale, è successo qualcosa che avete accertato?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa?

TESTE B. VALENZANO – Un anomalo... Si è verificato un evento anomalo nella fase di colaggio della ghisa, con – come dire? - un'emissione percepibile anche all'esterno dello stabilimento, tant'è che lo stesso gestore effettuava una comunicazione, comunicazione di evento anomalo percepibile all'esterno in data appunto 22 luglio 2014, mediante un indirizzo... diciamo utilizzando appunto la PEC. Analogo intervento era accaduto sia il 10 agosto, alle ore 07.02, letteralmente “con emissioni di fumi e polveri presumibilmente dovute a cattiva sinterizzazione della massa a tappare”. Comunicazione evento anomalo percepibile all'esterno sempre trasmessa dal gestore...

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal gestore.

TESTE B. VALENZANO - ...in data 11.08.2014.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ulteriore evento si è verificato poi ancora il 26 agosto 2014?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre dello stesso tipo?

TESTE B. VALENZANO – Sì, sempre tipologia... sulla massa a tappare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, invece con riferimento all'Area GRF, Gestione Rottami Ferrosi...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo parlato che ci doveva essere la copertura, l'impermeabilizzazione, che cosa avete verificato?

TESTE B. VALENZANO – Allora, in sintesi, a quella data erano ancora in corso le attività

istruttorie, in quanto questi lavori relativi alla costruzione degli edifici chiusi per lo svuotamento della scoria libera ripresa, diciamo, non avevano ancora visto effettivamente un progetto vero e proprio, quindi si era nella fase della misura transitoria, ovvero delle macchine che nebulizzavano vapore acqueo, insomma...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - I tre Fog Cannon di cui abbiamo parlato nella precedente udienza.

P.M. M. BUCCOLIERO - Avete fatto dei report fotografici in ordine appunto all'utilizzo di questi Fog Cannon?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì, durante l'accesso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Risultavano efficaci o meno questi Fog Cannon?

TESTE B. VALENZANO – Assolutamente no. Abbiamo anche inserito una foto a pagina 8 della relazione che dà appunto l'immediata visione del Fog Cannon che sarà... diciamo già in foto è possibile vederlo, insomma...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Questa procedura nella scarica paiole avveniva sempre manualmente?

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì, sempre manualmente, cioè meccanicamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Esattamente com'era al momento del sequestro, in pratica.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì, sì. Non era cambiato nulla.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, invece con riferimento all'Area Acciaieria, Acciaieria 1.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che avete analizzato...

TESTE B. VALENZANO – I lavori di adeguamento dei fumi dal tetto dell'Acciaieria 1 erano previsti, e la realizzazione di un nuovo sistema di depolverazione a tessuto, risultavano completati.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mentre gli interventi di chiusura perimetrale com'erano? Completati o in via...

TESTE B. VALENZANO – Risultavano concluse per quanto riguardava il carro DES/Sud dell'Acciaieria 1 e 2, mentre erano in corso di esecuzione quelli relativi all'Area DES/Nord dell'Acciaieria 1 e 2, sebbene diciamo il completamento di tutto l'intervento dovesse essere previsto entro giugno 2014.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Avete verificato nuovamente questo fenomeno delle torce?

TESTE B. VALENZANO – Sì, di attivazione delle torce, a servizio degli impianti di Acciaieria 1 e 2, che erano già stati... analogamente a quanto rilevato nel 2012 e nel 2013.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - E riportati al paragrafo 8.2 delle relazioni appunto citate a pagina 26

della relazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. All'uopo, in occasione del sopralluogo del 23 aprile 2014, il direttore di stabilimento fece presente qualcosa in merito a queste torce?

TESTE B. VALENZANO – 23 aprile 2014.

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel corso del sopralluogo del 23 aprile 2014. Ingegnere, proprio all'inizio della pagina 27. Se è lo stesso, può darsi che...

(La teste scorre il documento).

TESTE B. VALENZANO - Allora, il Decreto AIA prevedeva la realizzazione della captazione...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, forse quella copia allora è stata spillata a un'altra pagina evidentemente.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì, sì, mancano delle pagine. Arriva alla 26 questa.

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora gliele do io queste altre.

TESTE B. VALENZANO – Sì, per andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO - È l'Area Acciaieria che dobbiamo chiarire.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Nel corso del sopralluogo del 23 aprile 2014, in relazione alla frequente attivazione delle torce, il direttore di stabilimento dichiarava appunto che le torce di acciaieria sono integrate nel processo produttivo e prevedono un'accessione di inizio e fine soffiaggio, dopo ogni stop di soffiaggio. Qualunque effetto anomalo registrato dal sistema di controllo soffiaggio e dalle torce, interrompe il soffiaggio stesso, evitando qualunque fenomeno in essere. Ad ogni modo è stato fissato un limite sul valore sfogato giornaliero, pari a 729.000 normal metri cubi giorno per l'Acciaieria 1 e 561.000 normal metri cubi giorno per l'Acciaieria 1. Cioè, il primo per L'Acciaieria 2 e il secondo per la 1. Limite previsto dalla prescrizione 82 del riesame AIA 26.10.2014.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi cos'altro avete verificato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Sostanzialmente, rispetto alla precedente... Cioè, avevamo nei mesi precedenti, nell'anno precedente discusso sulla questione che avevo anche segnalato, la torcia fosse un dispositivo di emergenza. Poi, vista l'alta frequenza con cui veniva utilizzata, segnalammo ed evidenziammo, anche con la stessa direzione di stabilimento, che di fatto le torce venivano utilizzate per regolare il processo e non più come dispositivo di emergenza. Quindi il direttore in tale sede, preso atto del fatto che era visibile il fenomeno continuo, convenne sul discorso che le torce, appunto recita: "Erano di fatto integrate nel processo produttivo e prevedevano un'accessione a inizio e fine soffiaggio". Praticamente codificammo la regolazione dell'attività. Noi, su tale

punto, ritenemmo di... Inoltre il capoarea precisava che l'emergenza era costituita da un elevato tenore di ossigeno nei condotti e non dall'entrata in funzione in sé delle torce. Cioè, fu una precisazione specifica e su questo noi non condividevamo tale posizione in quanto le torce erano state progettate di fatto per avere questo quale dispositivo di emergenza e quindi l'utilizzo di torce gestibili, come nei casi di elevato tenore di ossigeno nei condotti, non poteva essere considerata una condizione sufficiente per l'attivazione delle stesse. Atteso che peraltro, considerato il fatto che la torcia non essendo un camino non aveva un sistema di filtrazione dell'incombusto emesso - incombusto contiene, ricordiamo sempre, monossido di carbonio e sostanze tossiche - quindi non avendo questa tipologia di filtro, la regolazione doveva essere quantificata in una maniera precisa, in termini di microinquinanti contenuti nell'emissione stessa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa è una verifica che anche all'Acciaieria 2 avete effettuato?

TESTE B. VALENZANO – Sì, nella notte tra il 21 e il 22 aprile fu interessato da cinque colate, che avevano comportato l'attivazione delle torce durante le fasi di inizio e fine soffiaggio. Quindi la frequenza di attivazione era da ritenersi rilevata anche durante il sopralluogo del 9 e 10 giugno del 2014, come riportato nel medesimo report fotografico e nella foto 9 e 10 della relazione stessa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi avete effettuato anche delle foto, ovviamente, riportate nella relazione?

TESTE B. VALENZANO – Sì, ci sono delle foto, si vede proprio la fiamma vicino alla torcia, che fa comprendere che è di fatto un combusto che brucia.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo era un sistema di smaltimento dei gas, praticamente?

TESTE B. VALENZANO – Sì, un sistema di smaltimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – C'è stata verifica poi ulteriore?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Si è evidenziato il continuo verificarsi di tali fenomeni ed una gestione non ottimale che, di contro, teneva dentro anche una non ottimizzazione specifica del processo interno. Quindi, durante la fase iniziale e finale del processo di affinazione della ghisa, si sviluppava, veniva smaltita attraverso le torce di acciaieria, anziché essere recuperata questa quantità di incombusti. Perché va da sé che se andava al gasometro, doveva essere epurata e mandata interamente al gasometro e non smaltita in aria ambiente. Quindi noi ritenevamo che tali emissioni fossero qualificabili ai sensi dell'Articolo 183, comma 1, lettera B) del 152, sostanzialmente rifiuti gassosi. Quindi rientrate in un'attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi dell'Articolo 256, sempre del medesimo codice. Invece con riferimento ai fenomeni di slopping.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, lo slopping. Cosa avete verificato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Abbiamo verificato che era stata completata l'implementazione del

sistema ISDS, con procedura RAMS, che era appunto la gestione automatizzata dei convertitori. Quindi il sistema automatico di cui abbiamo parlato, però nel verbale di accesso dell'11 dicembre 2013, di cui alla relazione 13 12 14, il responsabile del reparto, in occasione dell'accesso in stabilimento, precisava che lo slopping era quella reazione per la quale era stato implementato questo sistema ISDS, differenziandola dalle emissioni di colore rossastro con relativo caricamento a convertitore in siviera e allo spillaggio della ghisa in fase di scorifica. Sostanzialmente questo sistema avrebbe dovuto essere funzionale ad evitare quanti più slopping possibili, però – come dicevo nella scorsa udienza – il numero negli anni 2012 e 2013 era consistente. Poi i numeri li abbiamo visti la scorsa volta, però in pochi miei erano 87, ora mi rifaccio direttamente ai numeri già dichiarati, oltre 200 in un anno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Il decreto di riesame AIA cosa prevedeva come intervento di captazione fumi dai tetti dell'acciaieria?

TESTE B. VALENZANO – Il decreto di riesame prevedeva...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono a pagina 31 io, praticamente, all'inizio.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Prevedeva che la realizzazione dell'intervento di captazione fumi dai tetti dell'Acciaieria 1 e realizzazione del nuovo sistema di depolverazione a tessuto, sempre Acciaieria 1, comportasse un miglioramento della captazione e dell'emissione, l'esecuzione dei lavori proprio... Prevedeva appunto che fossero effettuati quanto prima, questo per quanto riguardava le emissioni per il miglioramento delle captazioni all'Acciaieria 1, proprio i fumi dal tetto. Perché quello era una massa importante.

P.M. M. BUCCOLIERO – Era previsto un nuovo Camino addirittura E525B?

TESTE B. VALENZANO – Sì, era previsto un nuovo camino, come da parere conclusivo della Commissione IPPC del 2012, 1295 del 22.10.2012, allegato al decreto di riesame del 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Comunque, alla luce di tutte queste evidenze, continuava a ripetersi l'occorrenza di questi eventi anomali, con conseguenti emissioni incontrollate di polveri, non meglio caratterizzate o comunque correlate al malfunzionamento dell'acciaieria. Ad esempio, il 27 agosto 2014, alle ore 21.55, presso l'Acciaieria 1 si verifica un evento incidentale che aveva comportato lo sversamento sul suolo di circa 200 tonnellate di ghisa in fase liquida e quindi dalla descrizione dell'evento riportata nella comunicazione obbligatoria trasmessa dal gestore, si evinceva che durante le fasi di manovra dei due carri siluro, mezzo e trasporto ferroviario in fase liquida per l'ingresso in Acciaieria 1, si verificava il deraglio ed il conseguente ribaltamento di uno

di essi e la ghisa fuoriuscita invadeva la massicciata del piano ferroviario. Conseguentemente si generavano fiamme con la produzione di fumo. L'intervento dei Vigili del Fuoco aziendali, coadiuvati da una squadra inviata dal Comando Vigili del Fuoco di Taranto, provvedeva al raffreddamento del materiale e all'estinzione dei focolai di incendio. Quindi, anche in questo caso, segnalavamo l'assenza di procedure automatizzate dei mezzi di locomozione, la cui gestione era affidata all'operatore.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi eventi anomali erano riportati manualmente dai responsabili delle aree acciaierie?

TESTE B. VALENZANO – Sì, affidati all'operatore.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non c'era una registrazione automatica?

TESTE B. VALENZANO – No, non c'era e la rilevazione, la classificazione e il conteggio venivano effettuati manualmente dall'operatore. Comunque, anche la rilevazione a quella data, non avendo realizzato quell'automatismo tra la videosorveglianza, la fotointerpretazione e la taratura di quei sistemi, di fatto non c'era una registrazione, una rilevazione, una codificazione automatica dell'evento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, se mi restituisce un attimo la relazione, devo solo fare una verifica.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie. Ingegnere, mi interessa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo solo, c'è una breve pausa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie, Presidente. Ingegnere, Le ripropongo di nuovo quella relazione. A me interessa sapere nella comunicazione del direttore di stabilimento, c'è proprio una comunicazione di evento percepibile all'esterno relativa ad alcuni eventi.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ce li può elencare Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quelli che sono accaduti appunto da giugno, di che si tratta.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

(La teste prende visione del documento).

TESTE B. VALENZANO – Allora, sì, le date precise... diciamo rispetto a quel fenomeno... quegli eventi percepibili dall'esterno, poiché la Direttiva Seveso prevede che sia redatto un piano di emergenza esterno, questo piano di emergenza esterno ha dei moduli

specifici in cui si concorda... insomma tutte le Autorità competenti che fanno capo alla Prefettura per l'attività, quindi i Vigili del Fuoco, ARPA, A.S.L., Comune, Provincia e il gestore, nell'ambito del piano di emergenza stabiliscono quali sono quegli eventi che devono essere comunicati all'esterno per diciamo dare sia un'allerta, una preallerta all'attivazione del piano di emergenza che, nel caso in cui appunto l'emergenza interna non rientri, partire proprio col piano di emergenza esterna. Quindi con questi eventi codificati sostanzialmente il gestore ha l'obbligo, che è anche normato e sanzionato qualora non venga fatto, di comunicare questi eventi percepibili all'esterno. Quindi fu chiesto, diciamo in occasione dell'accesso in stabilimento del 19.05.2014 dai custodi al direttore dello stabilimento se avesse appunto trasmesso questa comunicazione, e il gestore ci fece presente che aveva appunto trasmesso la comunicazione di eventi percepibili all'esterno relativamente agli eventi occorsi il 26 giugno 2014, il 30 giugno 2014, il 02 luglio 2014, il 18 agosto 2014, il 21 agosto 2014 e il 27 agosto 2014.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che tipo di eventi?

TESTE B. VALENZANO – Allora, in particolare il giorno 26 giugno 2014 comunicava che, dalla scheda quindi si rilevava che: “Alle ore 13:13 si è avuta un'emissione dal tetto dell'Acciaieria 1; durante la carica liquida al Convertitore numero 1 si verificava uno sversamento di ghisa alla siviera che, riversandosi in fossa, provocava la fuoriuscita di fumi e la conseguente emissione non convogliata”. Il giorno invece 30 giugno 2011 la scheda recitava: “Alle ore 10:39 e alle ore 11:41 sono state prodotte dal tetto dell'Acciaieria 2 due emissioni non convogliate in atmosfera. Due emissioni sono state dovute a due travasi in siviera ghisa resi necessari per garantire la ricarica dell'acciaio spillato in emergenza dal convertitore numero 3 in Acciaieria 1”. La PEC con cui ci veniva comunicata appunto la... ha un indicativo di PEC... a pagina 29.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, forse ha detto 30^ Forse ha detto 30 luglio 2011? Mentre credo sia l'allegato 11, 30 luglio 2014.

TESTE B. VALENZANO – 30 giugno...

AVVOCATO V. VOZZA – Mi permetto di intervenire adesso, se è un mero refuso lo chiariamo subito.

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, è un refuso, è 30 giugno 2014, la data precisa l'avevo detta prima.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì. No, siccome ha detto 2011.

TESTE B. VALENZANO - Sì, ha ragione. Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Il refuso era con l'allegato 11.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, se si può pregare l'Ingegnere di parlare un po' più piano, perché veramente è difficile seguirla.

TESTE B. VALENZANO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cerchi di parlare un po' più lentamente.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì. Allora, successivamente, con PEC dell'8 luglio 2014 il direttore di stabilimento trasmetteva un'ulteriore comunicazione, comunicazione di evento percepibile all'esterno, occorso il 02 luglio 2014 alle ore 08:53, in cui si era avuta un'emissione dal tetto dell'Acciaieria 1; durante la fase di soffiaggio si è avuto lo slopping al convertitore numero 1, durante il soffiaggio della colata numero 481313, come pratica operativa A4500, normal metri cubi di ossigeno, ossigeno biatomico soffiato, si effettuava la prescolifica (sic)". Continua. Nel corso dell'accesso in stabilimento in data 03 luglio 2014, presso l'Area Acciaieria 1, era altresì stata acquisita la ripresa videoclip di questo elemento che si era verificato sempre il giorno 02 luglio 2014 e che aveva comportato la fuoriuscita di emissioni dal tetto dell'Acciaieria 1, e si evidenziava, appunto si evinceva da tale videoclip che alla fase di soffiaggio si era avuto... si è avuto appunto uno slopping al convertitore numero 1. Quindi era evidente da questo videoclip registrato dalla rete interna. Si è acquisito quindi l'ordine di servizio relativo alla carica ghisa con silicio all'ottanta per cento disposto dal responsabile dell'Acciaieria 1 e l'immagine istantanea di detto videoclip, che si è riportata poi nella figura, nell'immagine istantanea riportata a pagina 30 della relazione. Ulteriori eventi si sono... sempre presso l'Acciaieria 1 sono occorsi in data 11 luglio 2014, come comunicato sempre a mezzo PEC, con la PEC indicata a pagina 30 del 14 luglio 2014; un ulteriore evento in data 16 luglio 2013, sempre come comunicato con PEC ID 275 del 22.07.2014.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Grazie Ingegnere. Presidente, io chiedo di poter produrre tutti i documenti a cui ha fatto riferimento, in particolare nota LEG 148, 08 luglio 2014, del direttore di stabilimento trasmessa mediante la PEC riferita dal teste; poi relazione sui dati di qualità dell'aria 2013 di ARPA Puglia, di cui già avevo chiesto l'acquisizione; verbale di accesso del 18 luglio 2014, Decreto del Ministero del 14 giugno 2013; decreto del Ministero del 28 maggio 2014; un comunicato stampa di Ilva del 24 luglio 2015; relazione di aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di aprile 2014. Questa è pubblicata sul sito Internet Gruppo Ilva. Verbale di accesso del 03 luglio 2014; verbale di accesso dell'11 dicembre 2013; poi relazione del responsabile dell'Acciaieria 2 in relazione al fenomeno dell'accensione delle torce di cui abbiamo detto nella notte tra il 21 e 22 aprile 2014; nota del direttore di stabilimento del 30 luglio 2014, LEG 162; le planimetrie di stabilimento trasmesse con PEC del 30 luglio 2014; nota Ilva LEG 162 30 luglio 2014; comunicazione di evento percepibile dall'esterno a cui ha fatto riferimento il teste del 27 agosto 2014, e poi il

report fotografico a cui sempre ha fatto riferimento il teste. Mi riservo sempre di presentare l'elenco completo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci riserviamo all'esito del deposito e delle osservazioni eventuali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, tutti questi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono allegati a questa relazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, volevo segnalare che tutti questi atti non sono mai stati messi a disposizione delle Difese, nel senso che ieri... avantieri quando ci ha dato il Pubblico Ministero le relazioni... Ovviamente noi non abbiamo visto, ma erano tutti gli allegati alle relazioni. Tipo anche i verbali di accesso in stabilimento a cui ha fatto riferimento, ma a tutti gli allegati, non c'erano nella relazione, quindi noi non li abbiamo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Saranno messi a disposizione quando farò...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti non sono stati acquisiti per il momento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, dico, rispetto a questa cosa...

AVVOCATO S. LOJACONO – Però per il verbale volevamo essere chiari, perché poi ci si dimentica magari che all'udienza del 17, quando il Pubblico Ministero ci ha messo a disposizione queste relazioni che non avevamo mai visto prima, questi allegati di cui oggi chiede l'acquisizione all'udienza del 17 non sono stati messi a nostra conoscenza, quindi noi ad oggi non li abbiamo visti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Comunque ci riserviamo, sarà fatto un elenco di questa documentazione e sottoposta alle Difese.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Ingegnere, mi riferisco adesso invece alla vostra relazione che attiene agli incidenti occorsi dall'1 febbraio 2014 al 13 ottobre 2014, il vostro riferimento è 141014, depositata 17 ottobre 2014.

TESTE B. VALENZANO - “Eventi incidentali occorsi in data 18.09.2014 e 11.10.2014” nell'oggetto?

P.M. M. BUCCOLIERO - No.

TESTE B. VALENZANO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Occorsi dall'1.09.2014 al 13.10.2014.

TESTE B. VALENZANO – Sì, okay.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi in quel periodo che tipo di eventi anomali avete verificato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Aveva comunicato sempre il gestore l'accadimento dei seguenti eventi percepibili all'esterno: in data 13.10.2014, ore 12:13, emissione non convogliata di fumi e ossidi di ferro, di reazione incontrollata durante la fase...

P.M. M. BUCCOLIERO - Di quale area parliamo, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Acciaieria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Acciaieria.

TESTE B. VALENZANO - ...durante la fase di soffiaggio dell'ossigeno. In data 10 ottobre 2014, ore 08:11, emissione non convogliata di fumi e ossidi di ferro a causa di reazione incontrollata durante la fase di soffiaggio dell'ossigeno; in data 08.10.2014, ore 12:05, emissione non convogliata di polveri, ossidi di ferro durante la fase di avviamento dell'impianto di aspirazione primaria a servizio del Convertitore 1; in data 01 ottobre 2014, ore 15:33, emissione non convogliata dal tetto dell'Acciaieria 1 a causa di una reazione incontrollata durante letteralmente "lo scarico raffreddanti al Convertitore 2"; in data 11.09.2014, ore 07:11, emissione non convogliata di polveri, ossidi di ferro, a causa di reazione incontrollata durante la fase di soffiaggio Convertitore 2 e Acciaieria 2; in data 06.09.2014, ore 10:15, emissione non convogliata di polveri e ossidi di ferro a causa di... dovuta alla ghisa proiettata fuori dal convertitore durante la carica liquida a causa della presenza di un crostone sulla bocca del convertitore; in data 06.09.2014, ore 10:31, emissione non convogliata di polveri, ossidi di ferro, per reazione convertitore numero 1... numero 2, scusate, durante la fase di risoffiaggio, dopo aver soffiato circa 100.800 normal metri cubo di ossigeno; in data 10.08.2014, ore 06:30, emissione non convogliata...

P.M. M. BUCCOLIERO – 30.08 riporto io, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – 30.08.2014, ore 06:30, emissione non convogliata di polveri, ossidi di ferro, dal tetto dell'Acciaieria 1, a causa di un travaso di emergenza in siviera acciaio per la mancata apertura cassetto siviera in CCO 5, la Colata Continua 5, un crostone di scorie staccato dalla siviera durante la fase di sversamento ha determinato un flusso anomalo e la successiva emissione di fumi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma erano in corso dei lavori in questa area? Sull'impianto di aspirazione, per esempio ai convertitori dell'Acciaieria 1?

TESTE B. VALENZANO – Sì, erano stati interessati da lavori di adeguamento rispetto alle prescrizioni del decreto di riesame AIA 2012, come modificato dal DPCM del 2014. Il decreto AIA prevedeva l'esecuzione di detti interventi nell'Acciaieria proprio al fine di ridurre per l'intera area le emissioni diffuse convogliate. Quindi, in particolare il decreto AIA del 2012 prevedeva l'intervento appunto di captazioni fumi dal tetto dell'Acciaieria 1 e la realizzazione del nuovo sistema di depolverazione all'Acciaieria 1. Quindi in tale data noi continuavamo ad evidenziare il ripetersi di detti eventi anomali incontrate con conseguenti emissioni incontrollate di polveri non meglio caratterizzate e che risultavano comunque correlate a mal funzionamenti ed anomalie del processo di

formulazione appunto nell'acciaieria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, questi eventi sono stati comunicati proprio da Ilva nella comunicazione di evento percepibile all'esterno?

TESTE B. VALENZANO - Sì, e sono allegati alla relazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che sono allegati. Praticamente è un documento...

TESTE B. VALENZANO - Sono tutti quelli che ho citato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Si tratta di un documento proveniente da Ilva in sostanza?

TESTE B. VALENZANO - Da Ilva. Sì, sì, sì. Sono tutti allegati a quella relazione, tutti quelli che ho citato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Presidente, allora, io chiedo l'acquisizione di queste comunicazioni di evento percepibile all'esterno proveniente appunto dal gestore, cioè da Ilva, a cui ha fatto riferimento il teste e che riguardano ovviamente tutti gli eventi e incidenti di cui abbiamo parlato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ci riserviamo a dopo che saranno esaminati dalle Difese. Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, mi riferisco adesso Ingegnere alla sua... alla sua relazione, alla vostra relazione...

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...depositata il 20 novembre 2014, eventi incidentali occorsi il 18.09.2014 e 11.10.2014. Il vostro riferimento è il 141119.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì, okay.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è accaduto il 18.09 e 11.10.2014?

TESTE B. VALENZANO – Sempre il rilascio di cospicue entità di sostanze tossiche e pericolose per l'ambiente, a seguito di accadimenti di eventi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...incidentali il 18.09.2014 e 11.10.2014. Nel corso dell'accesso che precedeva appunto questi... Chiedo scusa! A seguito dell'accesso in stabilimento effettuato in data 14 novembre, quindi seguente, 2014, appunto fu chiesto al direttore dello stabilimento di fornire una relazione dettagliata in merito alle cause che avevano appunto determinato detti eventi ed eventuali azioni correttive adottate in ordine appunto alla minimizzazione di questi eventi, quindi anche con riferimento alla identificazione della tipologia e quantità di sostanze pericolose coinvolte in detti eventi, in quanto appunto è un obbligo del gestore quello di quantificare questa tipologia di sostanze. Il direttore di stabilimento, all'epoca l'Ingegnere Cola, forniva appunto le note RIF SIL 744 MS e RIF SIL 738 relative all'evento occorso in data 11 ottobre 2014. Invece, per quanto riguardava l'evento del 18.09.2014, il direttore si riservava di

trasmettere una relazione successivamente, e quindi quanto detto è nel verbale del 14 novembre 2014. Quindi che cosa accadeva?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO – Il gestore appunto comunicava l'avvenuto accadimento di un evento percepibile all'esterno presso il Convertitore 1 dell'Acciaieria 1.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo riferito a quale evento incidentale, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – All'11 ottobre 2014.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego.

TESTE B. VALENZANO – In tale evento, appunto al Convertitore 1 dell'Acciaieria 1, con conseguente rilascio di letteralmente “gas di processo di acciaieria”, alle ore 11:30 dal medesimo giorno, come rilevabile dalla comunicazione evento percepibile dall'esterno. Successivamente il gestore aveva trasmesso la comunicazione di evento con nota SIL 738 dell'11.10.2014 per informare appunto le Autorità competenti dell'evento occorso, appunto in virtù di quel discorso del piano di emergenza, e aveva fornito inoltre le note – quelle che ho letto prima – 744...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...SIL MS del 29 ottobre 2014, aveva trasmesso alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia e al Comando Provinciale di Taranto, avente ad oggetto, leggo letteralmente: “Incidente al Convertitore 1 Acciaieria 1 dell'11 ottobre 2014”. Quindi allegato 4 alla relazione che sto leggendo appunto. Dall'analisi di questa nota si rileva che l'evento incidentale era avvenuto durante le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto recupero gas asservito al Convertitore 1 dell'Acciaieria 1, in corrispondenza della valvola di intercettazione detta “ad occhiale”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - La valvola era costituita da un telaio scorrevole su cui erano installati un disco cieco e un anello passante.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Va bene, non c'è bisogno di indicare...

TESTE B. VALENZANO - Quindi descrive poi l'evento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, proprio in relazione a questo evento, cosa ha comportato come rilascio di sostanze in atmosfera?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Siccome appunto era interessata una valvola era possibile ricalcolare il flusso, e quindi l'evento aveva sostanzialmente comportato il rilascio in atmosfera di circa 37,6 tonnellate di gas OG e circa 15 tonnellate di monossido di carbonio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?

TESTE B. VALENZANO - Quindi, in considerazione dei quantitativi appunto emessi e delle

sostanze coinvolte, si fa presente che l'evento è da qualificarsi appunto come incidente rilevante ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 334 e successive modifiche ad integrazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mi scusi Ingegnere...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...noi abbiamo la possibilità di sapere questo evento incidentale quanto è durato?

TESTE B. VALENZANO – Sì, si evince dal...

P.M. M. BUCCOLIERO - Se risulta, se no chiaramente...

TESTE B. VALENZANO - Non ricordo se l'avessero indicato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Rilascio di gas di processo di acciaieria dice.

TESTE B. VALENZANO – Forse nella nota.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma al di là se è indicata la durata di questo evento incidentale...

TESTE B. VALENZANO – Sì, ha comportato appunto il rilascio in atmosfera di 37,6 tonnellate di gas OG e circa 15 tonnellate di CO, che in termini quantitativi superano i quantitativi previsti, quindi tali da farlo classificare appunto quale incidente rilevante ai sensi dell'Articolo 3 comma 1 lettera f) del Decreto 334 e relative tabelle allegate.

P.M. M. BUCCOLIERO – E già lo abbiamo detto. Quindi 15 tonnellate di monossido di carbonio, CO?

TESTE B. VALENZANO – 15 tonnellate di monossido di carbonio classificato tossico.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, questo lo sappiamo. Però la domanda appunto era questa: i tempi di durata di questa emissione, stiamo parlando di minuti oppure di ore?

TESTE B. VALENZANO – Parecchio. Sì, ora non so, dovremmo vedere il...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Va bene, va bene. No, pensavo che ci fosse... Come dire? Siccome riportava...

TESTE B. VALENZANO – Dipende dalla sezione della valvola.

P.M. M. BUCCOLIERO - Operazione di messa in sicurezza dell'impianto di recupero gas asservito al Convertitore 1, in corrispondenza della valvola di intercettazione detta ad occhiale.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Gas di processo di acciaieria, conseguente rilascio gas di processo di acciaieria. Quindi non è indicato comunque nel...

TESTE B. VALENZANO - Forse nella nota del SIL potrebbe essere rilevabile, perché se no bisogna fare il calcolo, dalla sezione della valvola e dalle tonnellate si può recuperare. Se è necessario si può fare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito. Va bene. Senta, invece...

TESTE B. VALENZANO – Per quanto riguarda l’evento del 18.09.2014...

P.M. M. BUCCOLIERO – L’evento del 18.09, sì.

TESTE B. VALENZANO - Lo stabilimento è stato interessato da un evento che ha comportato lo sversamento di cospicue entità di sostanze oleose nel Mar Grande...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...in prossimità del Quinto Sporgente. Dalla lettura del comunicato stampa di Ilva del 18.09.2014 si evince che tale evento – recita il comunicato – “è riconducibile all’innalzamento del livello all’interno di una vasca dell’impianto di trattamento acque del Treno Nastri 2”, riportato in allegato 5 alla presente relazione. In tal caso però non fu ricevuta dai custodi una comunicazione da parte di Ilva, quindi nel corso dell’accesso del 14 novembre 2014 si era provveduto a chiedere informazioni in merito al direttore, il quale si era riservato di fornire quanto chiesto con una successiva nota. Quindi, nelle more di ricevere i dettagli, si ritiene opportuno rilevare quale sversamento accidentale in corpo idrico recettore di sostanze pericolose in quanto derivante da materiali non trattati, quali oli lubrificanti, per il quale poteva configurarsi diciamo un danno ambientale ai sensi dell’Articolo 300 del Decreto Legislativo 152 del 2006.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma vi erano dei sistemi automatici di intervento immediato, di controllo e di blocco di un evento emissivo?

TESTE B. VALENZANO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – No. Ingegnere... Presidente, io chiedo la produzione del verbale del 14 novembre 2014, oltre la comunicazione del gestore degli eventi che abbiamo detto, il relativo rapporto fatto sempre dal gestore. Sì, andiamo adesso Ingegnere proprio a quella relazione di cui abbiamo discusso del 18 maggio 2015.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Pubblico Ministero, prima di continuare volevo fare soltanto una domanda all’Ingegnere, perché poi... altrimenti magari cambiamo argomento.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Queste segnalazioni di incidenti rilevanti come mai non ce ne ha parlato prima diciamo nel corso delle precedenti udienze?

TESTE B. VALENZANO – No, in realtà ne abbiamo... diciamo abbiamo parlato del fatto che c’erano questi eventi e del discorso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, le comunicazioni però, cioè nel corso del tempo è cambiato qualcosa? Perché ci ha parlato di questi eventi però non del fatto che fossero comunicati dal gestore insomma.

TESTE B. VALENZANO – Sì, perché ad un certo punto noi abbiamo messo insieme tutti gli

eventi per capire quale fosse la casistica, e quindi siamo andati a ricercare quelle che erano state... cioè per rilevare dalle comunicazioni cosa fosse accaduto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questo è avvenuto da un certo momento in poi o dall'inizio del vostro mandato?

TESTE B. VALENZANO – No, no, gli eventi... diciamo la frequenza degli eventi... diciamo questi eventi si verificavano, ad un certo punto però viene approvato il piano di emergenza esterno con questi allegati relativi alle comunicazioni, e quindi diciamo questa comunicazione diventa più... Come dire? Più tassativa, più... anche se... benché comunque la norma, il 334 preveda comunque l'obbligo di comunicazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questo piano si ricorda a quando risale, a che periodo risale questo piano di cui ha parlato?

TESTE B. VALENZANO – In realtà... Diciamo in quel periodo fu rimaneggiato il piano, magari me lo appunto e ve lo riferisco alla prossima udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. Sì, possiamo continuare allora.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, dicevo, andiamo alla relazione del 18 giugno 2015, dove ricevete maggiore informazioni su questi due eventi di cui abbiamo discusso: 18.09.2014 e 11.10.2014, e poi fate riferimento all'incidente del 09 giugno 2015. Riferimento 150617, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Un attimo. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto, Ingegnere, l'8 giugno 2015 è avvenuto un altro incidente?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che tipo di incidente?

TESTE B. VALENZANO – Allora, un incidente, in data 08 giugno 2015 un operaio addetto al controllo della temperatura della ghisa presso l'Altoforno 2 è stato vittima di un gravissimo evento incidentale che ha determinato il decesso poi dello stesso in data 12 giugno 2015, a causa insomma delle ustioni riportate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A causa? Delle ustioni.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece con riferimento all'evento incidentale di cui già abbiamo detto 11.10.2014...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto il nome di questo lavoratore?

TESTE B. VALENZANO – Morricella. Morricella.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mollicella?

TESTE B. VALENZANO - Alessandro Mollicella.

P.M. M. BUCCOLIERO – Morricella, quello appunto che dicevamo di quella relazione, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Morricella, sì.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, sì.

TESTE B. VALENZANO – Alessandro Morricella.

P.M. M. BUCCOLIERO - In merito all'incidente dell'11.10.2014 di cui abbiamo detto, il direttore ha fornito delle informazioni di dettaglio?

TESTE B. VALENZANO - Sì, allora, nel corso dell'accesso in stabilimento in tale data il direttore... è stato chiesto al direttore di fornire informazioni in merito alle misure adottate per evitare il ripetersi di eventi incidentali analoghi a quelli occorsi in data 11 ottobre 2014 presso il Convertitore 1 dell'Acciaieria 1, ovvero connesso al rilascio di gas di processo di acciaieria, come meglio descritto nella relazione 141119 riportata in allegato 6 alla presente relazione. In riscontro a tale richiesta il direttore forniva la nota LEG/76 del 22 gennaio 2015, mediante PEC, che è indicata nella presente relazione - in data 22 gennaio 2015 - e forniva la seguente documentazione. Quindi c'è questa nota LEG nell'allegato 576, la nota del SIL 738 dell'11.10.2014, il report delle prove di funzionalità ed efficienza della valvola ad occhiale Convertitore 1 e Acciaieria 1, la comunicazione ufficiale dei capiturno 14028 avente ad oggetto: "Movimentazione valvola ad occhiale". Quindi dalla documentazione fornita si evince appunto che l'evento è stato determinato da una non corretta attuazione della sequenza di operazioni previste dalla pratica operativa di reparto A9001, messa in servizio, fuori servizio e conduzione dell'impianto recupero gas acciaieria. Quindi il responsabile dell'Area Acciaieria aveva fornito una breve descrizione delle azioni correttive adottate per evitare il ripetersi dell'evento che aveva appunto cagionato il rilascio in atmosfera delle 37 tonnellate di OG e 15 tonnellate di monossido di carbonio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, al di là di quello che poi ha stabilito il direttore, ma questo evento è stato codificato dal Ministero dell'Ambiente come incidente rilevante?

TESTE B. VALENZANO – Sì, come incidente rilevante, ai sensi dell'Articolo 3 comma 1, lettera f) del Decreto 334, visti i quantitativi di sostanze pericolose immesse.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi in occasione...

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, approfitto, forse c'è stato un refuso nella procedura che dovrebbe essere A9011 e non 001. Leggo dalla sua relazione.

TESTE B. VALENZANO – 011.

AVVOCATO V. VOZZA – A9011, grazie.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Queste misure correttive che sono state adottate di che tipo sono, gestionale?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì, sono misure gestionali correlate a garantire la presenza di operatori esperti durante l'esecuzione della manovra, perché appunto era una manovra che ovviamente purtroppo fatta manualmente comportava la necessità di avere una certa manualità.

P.M. M. BUCCOLIERO – E sono state adottate misure di verifica di funzionamento?

TESTE B. VALENZANO – No. No, non erano comunque state adottate misure di verifica funzionamento, controllo e manutenzione preventiva finalizzate ad vietare analoghi malfunzionamenti sia sui convertitori dell'Acciaieria 1 che dell'Acciaieria 2, perché poi chiaramente se si effettua una procedura va fatta su tutti i convertitori di tutte le acciaierie.

P.M. M. BUCCOLIERO - Queste misure preventive rientrano nell'ambito dell'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza aziendale?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì, sono proprio le misure preventive, quindi la manutenzione ordinaria, straordinaria e anche diciamo la rottura devono essere tutte normate in un sistema di gestione della sicurezza che deve riportare componente per componente dell'impianto quali sono le frequenze di controllo, le frequenze di manutenzione, e deve avere... appunto bisogna avere analogamente evidenza dell'avvenuta manutenzione di tutte le componenti nelle modalità che ci si è preposti all'inizio, perché ogni valvola ha una sua vita utile, una sua frequenza di manutenzione, quindi vanno rispettate... E' un po' come l'automobile, vanno rispettate quelle frequenze per evitare che poi il sistema reagisca in maniera non coerente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. In relazione invece all'incidente del 18 settembre 2014 il direttore di stabilimento ha fornito ulteriori dettagli?

TESTE B. VALENZANO – Quello relativi agli oli lubrificanti nel Mar Grande?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – In prossimità del Quinto Sporgente. Il direttore inizialmente... ha fornito con mezzo PEC, in data 24 novembre 2014, la relazione dell'Ingegnere Chiriatti, capoarea Treno Nastri 2 del 24... del 24 credo 02, c'è un errore di battitura, 2014, e la copia Ilva del DIR 385 del 19.09.2014; la DIR 409 del 09.10.2014, la relazione dell'Ingegnere Donvito capoarea Acciaieria 1 del 24.11.2014 e la comunicazione dell'evento percepibile dell'11.10.2014.

P.M. M. BUCCOLIERO - Si è capito a che cosa era dovuto l'incidente?

TESTE B. VALENZANO – Allora, l'incidente è avvenuto... accaduto alle ore 02:49 del giorno

18.09.2014 e il relativo sversamento degli oli... L'evento era riconducibile a un mal funzionamento dell'impianto di trattamento acque del Treno Nastri 2 e si era verificato a causa - come detto anche nella comunicazione, nelle comunicazioni della società - all'innalzamento di livello all'interno del decantatore dell'impianto di trattamento stesso con successiva tracimazione e raccolta nel sistema fognario di stabilimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Era stato rilevato il malfunzionamento quando il sistema di allarme visivo e sonoro è entrato in funzione segnalando l'anomalia. Quindi anche in questo caso, benché il segnale ci sia stato, non c'era un controllo in retrazione e una misura di emergenza che potesse evitare... Quindi ad esempio un bacino di spandimento che potesse far confluire questi oli anziché in mare in un bacino di riserva, di emergenza.

P.M. M. BUCCOLIERO - L'ARPA ha effettuato delle analisi sulle sostanze a mare?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi l'esito di queste analisi lo sapete?

TESTE B. VALENZANO – Sì, un attimo che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché io qui non lo trovo, però...

TESTE B. VALENZANO – Quindi l'evento è stato causato dall'anomalia...

(La teste scorre l'atto).

TESTE B. VALENZANO – *(Legge velocemente)* “Un'anomalia alla valvola del decantatore numero 5... l'impianto trattamento acque Treno Nastri F5 e F2 gruppo valvole. L'anomalia ha inviato una portata improvvisa di acque e olio verso il bacino di raccolta indicato come decantatore numero 11. Lo stramazzo è causato dal fatto che la portata è stata superiore a quella delle due pompe asservite all'impianto”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta...

TESTE B. VALENZANO - Sì, una chiazza... ARPA Puglia nel verbale appunto precisava che si rilevava nei pressi dello scarico... è stato individuato un punto rappresentativo del fenomeno con una chiazza estesa di sostanza oleosa di un'area già confinata dalla società e ubicata tra la fiancata della nave Tenace e la banchina.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, qua l'intervento della Capitaneria di Porto poi e i prelievi dell'ARPA.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Però non risultano poi gli esiti delle analisi che comunque l'ARPA ha fatto. Invece un'altra domanda le voglio fare, è questa: in relazione a questo evento è stata inviata la comunicazione ai sensi della 334 del '99, l'Articolo 24?

TESTE B. VALENZANO – No, non ha inviato la comunicazione ai sensi del 334. Il direttore diciamo comunicava che in riferimento all'evento non era stata inviata la comunicazione ai sensi dell'Articolo 24. Insomma, ritengo, perché probabilmente...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ricorrendo i presupposti secondo il direttore.

TESTE B. VALENZANO - Secondo il...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma qui abbiamo uno sversamento di sostanze oleose in mare, quindi?

TESTE B. VALENZANO – Sì, quelle sono sostanze codificate come dannose per l'ambiente, quindi rientrano a tutti gli effetti nel Decreto Legislativo 34 del '99, così come modificato e aggiornato dalle sue ultime versioni. Ritengo che detto evento diciamo possa essere – tra virgolette – “sfuggito” nella comunicazione in quanto sostanzialmente fino ad un certo punto gli eventi... fino a un certo tempo gli eventi codificati, quindi le sostanze codificate come dannose per l'ambiente non venivano ritenute diciamo utili ai fini delle comunicazioni della sicurezza. Successivamente la norma ha precisato che andavano... Quindi la Direttiva Seveso è stata aggiornata e il Decreto Legislativo 238/2005 Regolamento Reach e seguenti hanno identificato tutte quelle sostanze dannose per l'ambiente. E mi riconduco alla nota anche dell'ARPA con cui chiedeva alla società, di cui abbiamo parlato e abbiamo dato lettura nella scorsa udienza, di inserire le sostanze quale naftalene nell'ambito del rapporto di sicurezza, perché appunto risultavano a far data da un certo momento in poi dannose per l'ambiente, quindi dovevano essere introdotte nel rapporto di sicurezza. Quindi vuol dire che per ogni sostanza Seveso... quindi le sostanze Seveso sono appunto abbiamo detto quelle dannose per l'ambiente, le tossiche, esplodibili quindi tipo l'idrogeno, il metano, e quindi cancerogene in certa quantità, quindi tipo diossine, quindi tutto questo pacchetto di sostanze codificate in allegato 1 al decreto devono esserci per ciascuna delle sostanze degli scenari, e quindi per gli scenari che hanno valenza esterna devono essere comunque inviate tutte le pratiche alla Prefettura. Poiché trattasi appunto in mare, sversamento in mare e quindi esterno ai limiti dello stabilimento, è una sostanza dannosa per l'ambiente in certa quantità, insomma era soggetta agli obblighi dell'Articolo 24.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi, con riferimento Ingegnere all'evento incidentale, quello dell'8 giugno di cui abbiamo detto 2015.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che ha riguardato l'operaio Morricella.

TESTE B. VALENZANO – Alessandro Morricella.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, che cosa è accaduto Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Allora, durante le operazioni... Quindi dalla lettura del comunicato

stampa di Ilva emesso in data 08 giugno 2015 si evince, leggo letteralmente che l'evento... "Durante le operazioni di colaggio dell'Altoforno 1..." – l'Altoforno 2, chiedo scusa" – "...una fuoriuscita di materiale incandescente ha investito un operatore che stava facendo delle misure di temperatura. L'entità della colata..."

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Presidente, però si tratta di un episodio di reato che... per quello che ci consta, non siamo interessati noi, che afferisce a un procedimento penale diverso da questo qua.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io sto cercando...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per il quale ci sono imputati, c'è n procedimento in corso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Infatti la mia intenzione non è di stabilire chi è il responsabile di questo incidente, Presidente. Stiamo parlando dell'AFO 2 in questo caso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi?

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè esattamente quello di cui stiamo discutendo in questo processo, la situazione di quella che era l'area a caldo, in questo caso dell'area... Anche se si tratta di fatti successivi, ma danno un quadro, e il Pubblico Ministero comunque ha interesse, peraltro tuttora sotto sequestro Presidente. Anche perché si parla poi di utilizzo di un coke particolare, quindi c'è interesse da parte del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la domanda è ammessa.

TESTE B. VALENZANO – "L'entità della colata ha provocato una notevole ustione all'operatore", questo recita. Quindi l'operazione di colaggio dell'Altoforno 2 e una fuoriuscita di materiale incandescente ha investito un operatore che stava facendo delle misure di temperatura. L'entità della colata ha provocato una notevole ustione all'operatore. L'Altoforno 2 era sottoposto a procedura di spegnimento per fermata programmata a partire dal mese di luglio 2013 sino all'ottobre 2013 e il riavvio è stato comunicato dal Commissario Straordinario a partire dell'1 novembre 2013, con messa a regime dello stesso l'11.11.2013. E questo è cifrato al paragrafo 8.2 della relazione stabilimento Ilva di Taranto, attività di esecuzione del provvedimento, sintesi delle attività di cui... depositata in data 31.01.2014.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa dichiarava il responsabile dell'Area Altiforni?

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, noi non sappiamo... opiniamo peraltro che sia indagato, imputato, non sappiamo se la Procura ha esercitato l'azione penale. Non penso sia ammissibile che in questa sede vengano riferite dichiarazioni assunte di un soggetto potenzialmente indagato o imputato, perché noi il processo non lo conosciamo, non abbiamo nessun atto. Però mi pare che si vada oltre anche i limiti che la Corte ha più volte riproposto e numeggiato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, tra l'altro il 187 prevede che sono oggetto di

prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità per la determinazione della pena e delle misure di sicurezza. Non capisco la prova dei fatti di cui all'imputazione con questo omicidio che cosa c'entri.

P.M. M. BUCCOLIERO - L'ho già spiegato prima, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la domanda è già ammessa e l'eccezione è ripetitiva di una precedente eccezione che è stata già rigettata, una opposizione. Per quanto riguarda il soggetto le cui dichiarazioni... è indagato in questo procedimento?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, credo proprio di no Presidente. Il responsabile dell'Area Altiforni... Parliamo del 2015.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora può riferirle. Come già in altre occasioni abbiamo ritenuto, può riferire di quello che ha appreso in modo diretto. Prego.

TESTE B. VALENZANO – Allora, nel corso dell'accesso in stabilimento effettuato in data 27.01.2014, quindi precedentemente all'evento, il responsabile dell'Area Altiforni dichiarava che: “Durante la fase di fermata dell'Altoforno 2, a causa della scarsa qualità del coke utilizzato in quel momento di provenienza cinese, c'è stata una sovrappressione al foro di colata”. Quindi questo è riportato in allegato 8 alla relazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Il 13 maggio 2014 c'è stato un altro evento emissivo questa volta?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Anche in questo caso...

P.M. M. BUCCOLIERO - Che è successo?

TESTE B. VALENZANO – Quindi con nota... poi, successivamente comunicato con nota LEG 148 del 26 giugno 2014, in riscontro alle richieste di informazioni dei custodi in sede di accesso in stabilimento del 06 e 09 maggio 2014, appunto veniva dichiarato dalla società che durante l'apertura del foro di colata dell'Altoforno 2 si sprigionavano fumi e polveri, parte dei quali non venivano captati dai sistemi di aspirazione presenti a bordo forno. Tale evento anomalo fu comunicato dal gestore alle Autorità competenti con comunicazione di evento percepibile dall'esterno. E successivamente agli scriventi, cioè ai custodi, con nota LEG 148 del 26 giugno 2014, in riscontro alle richieste di informazioni formulate nel corso degli accessi del 06 e 19 maggio 2014. Il tutto è riportato in allegato 9 alla relazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, e il 30 aprile 2014 un altro incidente di questo tipo?

TESTE B. VALENZANO – Analogamente, sì, all'Altoforno 4 si è registrato un quasi incidente durante le operazioni di tappatura del foro di colata, con conseguente rilascio di emissioni. Anche questo in allegato 10. La tipologia di forno del 4 è praticamente simile al 2.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, siamo sempre nell'ambito degli incidenti rilevanti ai sensi dell'Articolo 3 della 334/99?

TESTE B. VALENZANO – Per quanto mi consta, trattandosi di sostanze Seveso, la presenza di un morto e la cospicua entità emessa come rilevabile dalla stessa rete Ilva, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - In quanto appunto per incidente si intende, si definisce un evento quale emissione, incendio o esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie ingegnere. Presidente, io chiedo di poter produrre, che sono poi allegati a questa relazione, il verbale di accesso del 14.11.2014; comunicazione di evento percepibile dall'esterno 18.09.2014 di cui avevo già chiesto per la verità; nota Ilva 385 del 2014; nota Ilva Prot. LEG 201/2014, in relazione allo stabilimento Ilva S.p.A. di Taranto; attività di esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo; comunicazione stampa AFO 2 dell'8 giugno 2015; verbale di accesso 27 gennaio 2014; nota Ilva LEG 148, 26 giugno 2014, allegato 4F; verbale di accesso in stabilimento del 30 aprile 2014.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche tutta questa documentazione non era a disposizione dei difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci riserviamo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, mi riferisco adesso ad una nota che è stata mandata al Giudice per le Indagini Preliminari dottoressa Todisco e poi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto: “Alla cortese attenzione Luogotenente Roberto Mariani”, in cui i custodi effettuano un'analisi di tutti quegli interventi previsti in bilancio da Ilva nel periodo di tempo anni 2002-2011...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e la verifica della corrispondenza di questi interventi previsti in bilancio con lo stato diciamo dell'arte al momento in cui voi effettuate il controllo o comunque al momento in cui vi trovate all'interno dello stabilimento.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - C'è una tabella, quindi io chiedo di appunto riferire sul punto.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Anno per anno, perché voi avete fatto un'analisi anno per anno dei vari interventi riportati in bilancio con poi le evidenze che avete...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...come dire? Riscontrato, se ne avete riscontrate o meno all'interno dello stabilimento.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni. Rispetto a questa richiesta che fa il Pubblico Ministero, io vorrei sottoporvi in visione quella che è la richiesta che viene fatta dall'Ufficiale di P.G. Mariani Roberto al custode. Qui ci troviamo di fronte ad una richiesta che viene fatta da un componente della Polizia Giudiziaria al custode. Noi lo qualificiamo questo come un atto di indagine vero e proprio, perché addirittura c'è una richiesta specifica da parte della Polizia Giudiziaria al custode che svolge poi questa attività per conto della Polizia Giudiziaria. Io lo mostro in visione.

(L'Avvocato Annicchiario mostra in visione ai Pubblici Ministeri e alla Corte il suddetto documento).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato che cosa... che impedimento ravvisa nella deposizione del teste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome fino ad adesso avete riferito nelle vostre ordinanze che l'attività svolta dal custode non era un'attività di indagine ma era un'attività che rientrava nello svolgimento delle funzioni delegate dal Giudice delle Indagini Preliminari quale soggetto responsabile della gestione delle aree a caldo... Dicevo... Posso ripetere magari. Ecco, dicevo, siccome nelle vostre ordinanze...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, ho sentito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...avete detto che era praticamente il...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non erano atti di indagine bensì erano attività diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, bensì erano... Esatto, c'era stato questo diciamo doppio momento – no?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...su direttive del G.I.P.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il primo momento in cui le direttive del G.I.P. erano se il custode... di questi impianti che dovevano essere chiusi, poi dopo, dopo il Tribunale del Riesame e dopo l'altro provvedimento del G.I.P. ha già riferito il teste che diventa comunque il soggetto che deve fare gli accertamenti, le verifiche nel corso del procedimento. Qui a me pare che ci sia una richiesta specifica da parte di un soggetto proprio deputato alle indagini preliminari qual è la Polizia Giudiziaria nella persona del Mariani, che chiede un accertamento dal punto di vista investigativo. Quindi mi pare che cambi il profilo dal punto di vista della figura del custode. Questo. Beh, secondo la vostra ordinanza non dovrebbe potrebbe riferire, perché avete detto che praticamente riferiva soltanto in ordine all'attività di custodia. Anche perché mi pare di capire che dal... La possiamo prendere un attimo? Anche nel capitolato di prova non mi pare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma l'ordinanza era relativa a quelle relazioni, quelle relazioni che non si...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ne avete fatta una all'inizio sulla mia questione praticamente. Io ho fatto una...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, la ricordiamo benissimo. Vi prego di non... Va be'! Vi prego di non ridacchiare per favore, perché la ricordiamo benissimo, se l'abbiamo fatta noi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io non sto ridacchiando, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene Avvocato. Forza, proseguiamo perché oggi è una giornata un po' particolare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io stavo ridendo? No, Presidente. No, no, mi perdoni, mi perdoni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. No, Avvocato, non si inalberi perché adesso mi inalbero io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io stavo ridacchiando? No, io ho testimone tutta la Corte di Assise.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma io stavo ridacchiando? Ma stiamo scherzando?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non mi riferivo a lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non mi riferivo a lei, ai suoi colleghi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Ecco, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora lo puntualizziamo, siccome a verbale se no rimane che io stavo ridacchiando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, mi riferivo ai suoi colleghi. Ce le ricordiamo bene le ordinanze che abbiamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...perché sono molto meditate, se non ve ne siete accordi. Sono molto meditate, quindi ce le ricordiamo bene parola per parola. Possiamo andare avanti. Quindi Avvocato ci riferivamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, quindi rispetto a questo la mia richiesta era...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo qualificato come attività gestorie, non attività di indagine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto, quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso secondo lei si tratta di attività di indagine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome secondo me è un'attività di indagine, c'è opposizione a che riferisca in ordine all'attività di indagine svolta. Visto che comunque anche il capitolato di prova era in relazione a questo, non era stato qualificato fino ad adesso come un soggetto che aveva svolto le indagini. Se invece adesso cambia la qualifica, noi ci rimettiamo, ci mancherebbe Presidente! Io glielo volevo segnalare, perché siccome l'avevate qualificata in una certa maniera, qui c'era un atto che invece la qualificava in altra maniera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi per quale motivo non potrebbe riferirne?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per due ordini...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, al di là della qualificazione della sua attività. Per quale motivo non potrebbe riferire?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per due ordini di ragioni. La prima perché mi era sembrato di capire dalle vostre ordinanze, che non ho sottomano, che la sua possibilità di testimonianza era in relazione al ruolo specifico che aveva avuto di gestore delle aree a caldo, di amministratore e gestore e che, per quello che avevate scritto voi, non era un organo della Procura e quindi della Polizia Giudiziaria. Perché diversamente, così come potete verificare, se così è – e secondo me così è da quella delega – rivivono tutte le questioni di carattere procedurali che io ho fatto fino ad oggi circa il fatto che il testimone è stato utilizzato anche dalla Procura della Repubblica e non soltanto dal G.I.P. per lo svolgimento di indagini. Ragion per cui, nel momento in cui stai svolgendo le indagini con un soggetto che ha quel tipo di qualifica, devi procedere ai sensi del 359 e del 360 perché diventa tuo consulente. Questo è il passaggio ovviamente procedimentale e procedurale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, è evidente che in questo caso... non c'è nessuna attività di indagine, Presidente, e devo dire che l'attività di cui stiamo oggi discutendo è stata un'attività autorizzata dal Pubblico Ministero, in quanto la Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento, qua leggo 938, ha chiesto di poter verificare effettivamente se quello che risultava dai bilanci come interventi fatti sugli impianti effettivamente poi era stato realizzato. Ha chiesto al Pubblico Ministero: "Autorizza questo tipo di richiesta da fare ai custodi", e il Pubblico Ministero ha autorizzato. Quindi intanto non c'è - come dire? - una richiesta della Guardia di Finanza che si alza la mattina, chiama i custodi e dice: "Ehi, guarda, fammi quell'accertamento là". Tutto un altro discorso, il passaggio è sempre dal Pubblico Ministero. Poi voglio fare notare che questa attività, signor Presidente e signori Giudici, è maggio 2016. Che cosa significa questo? Maggio 2016 significa che i custodi si trovavano nell'impianto già da

quattro anni e quindi lo conoscevano esattamente alla perfezione. È stato semplicemente chiesto ai custodi: “Alla luce delle vostre conoscenze”, in qualità di custodi, non in qualità di investigatori. “In qualità di custodi, siccome avete analizzato tutto quanto l’impianto, mi fate sapere se quelle attività che si dice essere state fatte e che risultano in bilancio effettivamente le avete già riscontrate in qualità di custodi?” Hanno fatto una verifica praticamente Presidente documentale. Altro che consulenza! Questa è un’attività nello svolgimento dell’attività del custode.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci...

P.M. M. BUCCOLIERO - Che già era stata fatta Presidente, un semplice riscontro abbiamo chiesto. Quindi io offro però questo discorso dell’autorizzazione, perché mi pare che la Difesa non l’aveva...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo vedere?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si autorizza.

(Le Difese prendono visione del documento prodotto dal Pubblico Ministero).

P.M. M. BUCCOLIERO – Molte cose mancano. Molte cose mancano. Giuro che stava già nel fascicolo, Presidente! Che peraltro, Presidente, è un allegato all’informativa della Guardia di Finanza che è stata resa nota ai difensori a seguito dell’attività integrativa sin dal 06 dicembre 2016. Avevamo tutta una serie di documenti qua, non so se ricordate, quindi la conoscevano perfettamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo.

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 18:15 e rientra in Aula di Udienza alle ore 18:57).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diamo lettura della terza ordinanza.

ORDINANZA

*“La Corte d’Assise di Taranto, decidendo sulla questione relativa alla qualità e alla tipologia dell’attività posta in essere dai custodi–amministratori a seguito della “richiesta” avanzata dalla Guardia di Finanza previa autorizzazione del Pubblico Ministero procedente;
sentite le altre Parti;*

esaminate le note della Guardia di Finanza dell'11.05.2016 numero 342/16 e del 12.05.2016 numero 346/2016, e ancora la nota a firma dell'Ingegnere Barbara Valenzano del 14.05.2016;

OSSERVA

La lettura degli atti innanzi menzionati non incide su quanto già in più in occasioni ribadito circa la figura dei custodi-amministratori e sulla natura della loro attività.

Nel caso di specie, infatti, si è trattato non dell'espletamento di un atto di indagine, che si afferma "delegato" dalla Guardia di Finanza su autorizzazione del Pubblico Ministero, bensì di una richiesta di acquisizione da parte degli investigatori dei risultati dell'attività propria dei custodi giudiziari, in qualità di responsabili degli impianti in sequestro.

Più specificatamente, dalla nota a firma dell'Ingegnere Valenzano emerge la reale natura degli allegati che la stessa nella sua qualità di custode-amministratore ha fornito alla Guardia di Finanza; si tratta di bilanci di esercizio della società, di istanze presentate dalla stessa Ilva S.p.A., di piani e di tabelle di interventi, confrontati con la situazione che la custode nella citata qualità verificava nel corso dell'attività di custodia giudiziaria testuale "delle aree dello stabilimento Ilva sottoposte a sequestro".

Nell'ottemperare alle richieste della P.G. (atto questo sì integrante attività di indagine) la qualità del custode, oggi teste, seppure di particolare qualificazione tecnica e giuridica per la sua veste tra l'altro di Pubblico Ufficiale non si modifica, sicché alcuna limitazione si ritiene ricorrere nel caso di specie a che la deposizione investa anche le risultanze di tali attività, situazione sovrapponibile, come già evidenziato, al deposito ovvero all'acquisizione della relazione redatta dal curatore fallimentare ex Articolo 33 Legge Fallimentare, ovvero a successivi aggiornamenti.

P.Q.M.

rigetta le questioni sollevate e dispone procedersi oltre".

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente, chiedo scusa, eccepisco la nullità anche di questa ordinanza a nome di tutte le Difese. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Disponiamo la restituzione dei documenti. Adesso vista l'ora tarda ci aggiorniamo a lunedì prossimo per il proseguimento dell'esame.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. PERRONE - Mi perdoni, io questa mattina informalmente le avevo anticipato un concomitante impegno professionale. Martedì ho una discussione in Corte d'Appello fissata alle ore 11:00 per un'incompatibilità del Collegio, perché dovrebbe arrivare la dottoressa De Felice direttamente da Bari e hanno fissato ad horas questa discussione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato. Sì, come le ho già anticipato cercheremo come sempre di conciliare le varie esigenze.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto, io volevo rappresentarle... Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci vediamo lunedì, la può depositare presso la Cancelleria.

